



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 48

Pubblicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
15 dicembre 2025



## SOMMARIO

<b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>	<b>5</b>
<b>A529B - GOOGLE/COMPATIBILITÀ APP ENEL X ITALIA CON SISTEMA ANDROID AUTO - RIDETERMINAZIONE SANZIONE</b>	
<i>Provvedimento n. 31751</i>	5
<b>I874 - MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP</b>	
<i>Provvedimento n. 31755</i>	7
<b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>C12764 - GROUPAMA ASSICURAZIONI/ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857</b>	
<i>Provvedimento n. 31752</i>	8
<b>C12765 - FREUDENBERG CHEMICAL SPECIALITIES/EULIP</b>	
<i>Provvedimento n. 31753</i>	12
<b>C12769 - ENIVERSE VENTURES-DG IMPIANTI INDUSTRIALI/SENTRIS</b>	
<i>Provvedimento n. 31754</i>	17
<b>ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA</b>	<b>23</b>
<b>AS2118 - COMUNE DI VASTO (CH) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - DELIBERA GIUGNO 2025</b>	
<i>Provvedimento n. 31755</i>	23
<b>AS2119 - AGEVOLAZIONI DI ACCISA SUI BIOCARBURANTI</b>	
<b>AS2120 - REGIONE SICILIA – RESTRIZIONI ALLE MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI PEDIATRA DI LIBERA SCELTA</b>	
<i>Provvedimento n. 31756</i>	28
<b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>	<b>31</b>
<b>IP378 - SALT-GRUPPO ASTM/DISAGI SULLA RETE AUTOSTRADALE</b>	
<i>Provvedimento n. 31757</i>	36
<b>PS12930 - ENI PLENITUDE MODALITÀ COMUNICAZIONE RINNOVI</b>	
<i>Provvedimento n. 31757</i>	36
	42



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### A529B - GOOGLE/COMPATIBILITÀ APP ENEL X ITALIA CON SISTEMA ANDROID AUTO - RIDETERMINAZIONE SANZIONE

*Provvedimento n. 31751*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 novembre 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 29645, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 27 aprile 2021, a conclusione del procedimento istruttorio *A529 - Google/Compatibilità app Enel X Italia con sistema Android Auto*, con cui è stata accertata l'esistenza di un abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 102 TFUE, posto in essere da Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l. (di seguito, anche "Google") ed è stata irrogata in solido alle predette società una sanzione di € 102.084.433,91;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 29 ottobre 2025, n. 8398 (di seguito, "Sentenza"), con cui è stato parzialmente accolto il ricorso di Google per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, del 18 luglio 2022, n. 10147, avente ad oggetto il provvedimento n. 29645 del 27 aprile 2021, limitatamente all'individuazione della durata dell'infrazione e all'individuazione del valore delle vendite rilevante ai fini della quantificazione della sanzione;

VISTO, in particolare, che il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'infrazione "deve rite[ne]rsi cessata con il rilascio definitivo del template in data 5 aprile 2021, stante l'attestazione resa al riguardo dal fiduciario circa la idoneità a supportare tutte le funzionalità essenziali rivendicate da Enel X" e che "[s]otto tale profilo il termine di durata dell'infrazione deve essere corretto", non emergendo elementi idonei a giustificare una protrazione dell'illecito fino al 27 aprile 2021 (data di adozione del provvedimento n. 29645 dell'Autorità);

VISTO, inoltre, che il Consiglio di Stato ha rilevato, in merito al fatturato rilevante utilizzato ai fini della quantificazione della sanzione "[...] come il provvedimento non spieghi i criteri applicati per giungere [alla] stima finale, né sono esplicitate le ragioni per cui non sono stati ritenuti attendibili i dati interni di Google resi a fronte di una esplicita richiesta in tal senso (cfr. comunicazione del 20.4.2021)";

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha prescritto che "l'Autorità dovrà rideterminare la sanzione: a) tenendo conto della durata dell'infrazione, come innanzi circoscritta; b) motivando l'individuazione del valore delle vendite rilevante, spiegando le ragioni dell'inattendibilità dei dati

*interni forniti da Google ed esplicitando i criteri sottesi alla stima di detto valore e, se del caso, anche rideterminandolo al fine di renderlo coerente con i criteri previamente individuati”;*

CONSIDERATO, in particolare, che il Consiglio di Stato ha precisato che “*l’Autorità, quanto alla base di calcolo (valore delle vendite), avrebbe dovuto esplicitare i criteri allocativi adottati per derivare, dal valore dei “Google Services”, la relativa attribuzione all’Italia nonché l’incidenza dei singoli prodotti (Android/Google Play/Google Maps), chiarendo previamente perché si siano preferite dette stime rispetto ai dati interni forniti dalla società”;*

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare alle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l. debba avvenire in contraddittorio con le Parti;

#### DELIBERA

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti delle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti sopracitate, del diritto di essere sentiti innanzi agli Uffici, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza – 1 di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Livia Calabrese;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza – 1 di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 luglio 2026;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**1874 - MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP**

*Provvedimento n. 31755*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 novembre 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n.217;

VISTO il proprio provvedimento n. 31415 del 17 dicembre 2024 con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative;

**DELIBERA**

a) di sostituire il Dott. Elia Ferrara con la Dott.ssa Eliana Iorio come responsabile del procedimento;

b) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza 1 di questa Autorità, dai legali rappresentanti delle parti o da persone da esse delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Guido Stazi*

**IL PRESIDENTE**

*Roberto Rustichelli*

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

**C12764 - GROUPAMA ASSICURAZIONI/ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG  
1857**  
*Provvedimento n. 31752*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
NELLA SUA ADUNANZA del 25 novembre 2025;  
SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;  
VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;  
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;  
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;  
VISTA la comunicazione pervenuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 23 ottobre 2025;  
VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 18 novembre 2025;  
VISTA la documentazione agli atti;  
CONSIDERATO quanto segue:

### I. LE PARTI

1. Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito, “Groupama”; C.F. 00411140585) è una società interamente controllata da Groupama Assurances Mutuelles, per il tramite di Groupama Holding Filiales et Participations SA, una società di diritto francese. Groupama ha per oggetto l'esercizio delle attività di assicurazione in tutti i rami vita e danni e, nel 2024, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa *[1-2]*\* miliardi di euro.

2. Assicurazioni rischi agricoli VMG 1857 S.p.A. (di seguito, “ARA” o “Target”; C.F. 01329860157), è una società in amministrazione straordinaria<sup>1</sup> controllata, con una quota del 90% del capitale sociale, da Finass VMG 1857 S.p.A. (di seguito, “Finass”); il restante 10% è detenuto da Groupama. ARA ha per oggetto l'attività assicurativa nei soli rami danni, operando quasi esclusivamente nel settore dei rischi agricoli (rischio grandine), settore che gode di agevolazioni tramite contributo statale.

ARA, nel 2024, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa *[35-100]* milioni di euro.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>1</sup> Cfr. Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, ai sensi degli articoli 231, comma 1, lettera a), 275, comma 2, lettera b) e 282 del decreto legislativo n. 209/2005.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di Groupama del 90% del capitale sociale di ARA, attualmente detenuto da Finass VMG 1857 S.p.A., con conseguente acquisizione del suo controllo esclusivo.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro<sup>2</sup>.

## IV. IL PARERE DELL'IVASS

5. L'IVASS, con parere pervenuto in data 18 novembre 2025, ha evidenziato che, sulla base delle informazioni disponibili, l'Operazione non è in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale dei mercati assicurativi rilevanti.

## V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### V.1 I mercati rilevanti

6. In ragione dell'attività svolta dalle Parti, l'Operazione interessa i mercati della produzione e della distribuzione di prodotti assicurativi.

#### V.1.1 I mercati della produzione di prodotti assicurativi

7. Nel settore assicurativo, per consolidato orientamento dell'Autorità, i mercati assicurativi rami vita e rami danni sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva e fase distributiva.

8. Con riferimento alla fase produttiva, ciascun ramo dei compatti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato<sup>3</sup>. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo.

9. Sotto il profilo geografico, in linea con la prassi dell'Autorità, i mercati in esame presentano dimensione nazionale, essendo questo l'ambito ove sono definite alcune delle condizioni delle polizze offerte e quindi la politica commerciale dei servizi assicurativi offerti.

<sup>2</sup> Cfr. provvedimento n. 31495 del 18 marzo 2025, "Rivalutazione soglie di fatturato ex articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990", in Bollettino n. 11/2025.

<sup>3</sup> Cfr., tra gli altri, C11524 - *Unipol gruppo finanziario/Unipol assicurazioni-Premafin Finanziaria Fondiaria Sai-Milano assicurazioni*, provvedimento n. 23678 del 19 giugno 2012, in Bollettino n. 25/2012 e, da ultimi, C12710 - *BPER Banca/Banca Popolare di Sondrio* provvedimento n. 31586 del 1° luglio 2025, in Bollettino n. 26/2025 e C12706 - *Banca Monte dei Paschi di Siena/Mediobanca Banca di Credito Finanziario*, provvedimento n. 31585 del 1° luglio 2025, in Bollettino n. 26/2025.

**10.** L'Operazione determina una sovrapposizione orizzontale in alcuni mercati della produzione di prodotti assicurativi del comparto danni (e in particolare dei rami 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nei quali è attiva la *Target*)<sup>4</sup>, mentre non si verificano sovrapposizioni orizzontali nei mercati della produzione di prodotti assicurativi rami vita, in quanto la *Target* non è attiva in tale ambito.

#### *V.1.2 I mercati della distribuzione di prodotti assicurativi*

**11.** Con riferimento alla fase distributiva, dal punto di vista merceologico, si distinguono, da un lato, i rami danni, e, dall'altro, i rami vita, senza ulteriori segmentazioni all'interno di ciascuno dei due ambiti, in considerazione del fatto che nella fase di collocamento le reti si differenziano, per tipo di soggetti attivi e modalità di azione, in funzione delle due aree (danni o vita) di rischi coperti.

**12.** Sotto il profilo geografico, la fase distributiva si caratterizza per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo la prassi dell'Autorità<sup>5</sup>. Pertanto, appare possibile individuare i mercati distributivi provinciali dell'insieme dei rami vita e dell'insieme dei rami danni.

**13.** Le Parti sono entrambe attive nei mercati della distribuzione di prodotti assicurativi rami danni.

#### *V.2 Gli effetti dell'Operazione*

**14.** Per quanto riguarda i mercati nazionali della produzione di polizze assicurative rami danni (e in particolare i mercati dei rami 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18), Groupama detiene una quota sempre inferiore al 10%. Su tali mercati ARA possiede una quota del tutto marginale, sempre inferiore al [1-5%].

**15.** Con riferimento ai mercati provinciali della distribuzione di prodotti assicurativi dei rami danni, le Parti detengono congiuntamente una quota di mercato sempre inferiore al 15% in tutte le province in cui entrambe sono attive.

**16.** Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assenza di sostanziali sovrapposizioni di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l'Operazione non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

---

<sup>4</sup> All'interno del comparto danni si distinguono diciotto rami assicurativi: il ramo 1 infortuni, il ramo 2 malattia, il ramo 3 corpi di veicoli terrestri, il ramo 4 corpi di veicoli ferroviari, il ramo 5 corpi di veicoli aerei, il ramo 6 corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, il ramo 7 merci trasportate, l'8 incendio ed elementi naturali, il 9 altri danni ai beni, il 10 responsabilità civile autoveicoli terrestri (RCA), l'11 responsabilità civile aeromobili, il 12 responsabilità civile natanti, il 13 responsabilità civile generale, il 14 credito, il 15 cauzione, il 16 perdite pecuniarie di vario genere, il 17 tutela giudiziaria e il 18 assistenza.

<sup>5</sup> Cfr, *inter alia*, C12706 - Banca Monte dei Paschi di Siena/Mediobanca Banca di Credito Finanziario, cit..

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**C12765 - FREUDENBERG CHEMICAL SPECIALITIES/EULIP***Provvedimento n. 31753*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
NELLA SUA ADUNANZA del 25 novembre 2025;  
SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;  
VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;  
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;  
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;  
VISTA la comunicazione effettuata da Freudenberg Chemical Specialities pervenuta in data 28 ottobre 2025;  
VISTA la documentazione agli atti;  
CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI****a) Società acquirente**

1. Freudenberg Chemical Specialities GmbH (di seguito, “Freudenberg Chemical Specialities” o “Acquirente”), è una società di diritto tedesco, che opera in Italia attraverso due società *holding* affiliate: Freudenberg Italia S.a.s. di Freudenberg S.r.l. (di seguito, “Freudenberg Italia”; C.F. 12438880150), con sede a Milano, ed Externa Holding S.r.l. (di seguito, “Externa Holding”; C.F. 06812480967), con sede a Milano. Freudenberg Chemical Specialities è la capogruppo e l'entità di direzione e gestione del *Business Group* “Chemical Specialities” del Gruppo Freudenberg.

2. Il Gruppo Freudenberg è un gruppo industriale internazionale con sede in Germania, attivo principalmente come fornitore per i settori automobilistico, dell'ingegneria meccanica, del petrolio e gas, e delle costruzioni, nonché per i settori tessile e dell'abbigliamento. Il portafoglio del Gruppo Freudenberg include anche tecnologia medica e beni di consumo.

3. In particolare, il Gruppo Freudenberg è attivo, tramite la sua controllata Capol GmbH (di seguito, “Capol”), nello sviluppo e nella produzione di agenti lucidanti, antiaderenti e distaccanti utilizzati nelle industrie dolciaria, agricola e farmaceutica.

4. Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Freudenberg nell'anno finanziario 2024, è stato pari a circa [10-20]\* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [582-1000] milioni conseguiti a livello nazionale.

**b) Società acquisita**

5. EULIP s.r.l. (di seguito, “EULIP” o “Target”; C.F.: 03078910340) è una società di diritto italiano attiva nella produzione e vendita di oli e grassi vegetali nei settori alimentare, cosmetico e farmaceutico, dei mangimi e tecnico, con una specializzazione in grassi di alta qualità.

---

\*Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

**6.** EULIP è controllata al 100% di Cefa Holding S.p.A. (di seguito, “Cefa Holding” o “Venditore”; C.F. 00151510344).

**7.** La Target ha realizzato, nel 2024, un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa *[100-582]* milioni di euro, di cui *[35-100]* milioni conseguiti in Italia.

## **II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE**

**8.** L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di Freudenberg Chemical Specialities del controllo esclusivo di EULIP.

**9.** In particolare, l’Operazione sarà realizzata tramite la conclusione di un contratto di compravendita di azioni, in base al quale Freudenberg Chemical Specialities acquisirà indirettamente il 100% delle azioni di EULIP da Cefa Holding, tramite Freudenberg Italia S.a.s. (che acquisterà il 99,5% delle azioni della Target) ed Externa Holding (il restante 0,5% delle azioni).

**10.** L’Operazione prevede, alcune restrizioni accessorie, della durata di tre anni, di seguito elencate:

1. un patto di non concorrenza per il Venditore (e le società affiliate) che, successivamente al perfezionamento dell’Operazione per un periodo di tre anni, non potranno svolgere attività a qualsiasi titolo nel territorio dell’Unione europea, nel Regno Unito, in Russia, in Svizzera, in Tunisia, in Marocco, a Singapore e negli Stati Uniti d’America (di seguito, “Territorio”) né tantomeno ricoprire ruoli lavorativi in società coincidenti o in concorrenza con l’attività rilevante della Target, fatta eccezione circa l’acquisizione e/o detenzione di azioni o altri strumenti finanziari rappresentanti meno del 3% del capitale sociale di società quotate o con strumenti ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;

2. un patto di non sollecitazione per un periodo di tre anni dal perfezionamento dell’Operazione per i soggetti di cui al punto precedente relativo ai dipendenti di EULIP e agli attuali clienti e fornitori della Target, nonché alcuni obblighi di riservatezza.

## **III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE**

**11.** L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

**12.** I patti di non concorrenza e non sollecitazione sottoscritti dalle Parti e descritti in precedenza possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che esso siano limitati geograficamente all’area d’attività dell’impresa acquisita, temporalmente ad un periodo di tre anni, e non impediscano al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, anche in imprese diverse dalle società quotate in mercati

regolamentati o con strumenti ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e/o per partecipazioni finanziarie superiori al 3% dei titoli emessi da tale emittente<sup>1</sup>.

#### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

##### *Il mercato del prodotto*

13. L'Operazione ha luogo nel settore della produzione e vendita di oli e grassi vegetali impiegati per la produzione di semilavorati destinati ai settori alimentare, cosmetico e farmaceutico, dei mangimi e tecnico.

14. In particolare, la produzione di oli vegetali e oli tropicali (congiuntamente, *seed oils*), è ottenuta attraverso due fasi: nella prima fase del processo, l'olio grezzo è ottenuto mediante frantumazione e spremitura delle colture oleaginose; nella seconda fase esso è ulteriormente lavorato per produrre olio vegetale raffinato, che può essere venduto alla rinfusa (*bulk refined seed oil*, di seguito, "BRSO") oppure confezionato per la vendita agli utenti finali (*packaged refined seed oil*, di seguito, "PRSO"). Il BRSO può essere ulteriormente trasformato per realizzare semilavorati e prodotti finiti.

15. Nello specifico, EULIP opera nella fase di trasformazione della catena del valore degli oli e grassi vegetali. Attraverso processi di raffinazione avanzati e a elevato valore aggiunto e molteplici trasformazioni, EULIP produce miscele oleose complesse, modificate e funzionali contenenti diverse tipologie di BRSO, burro di cacao e altri grassi vegetali.

16. Freudenberg Chemical Specialities, non è attiva nella produzione di *seed oils* ma, attraverso la sua controllata Capol, sviluppa e produce agenti lucidanti, antiaderenti, distaccanti, nonché aromi e coloranti utilizzati nelle industrie alimentare (prevalentemente dolciaria) e delle bevande. Capol si approvvigiona di oli BRSO *standard* (*commodity*, ovvero prodotti omogenei) e di burro di cacao per uso esclusivo nell'industria alimentare, principalmente per l'industria dolciaria.

17. Nei propri precedenti più recenti<sup>2</sup>, la Commissione europea ha ritenuto che BRSO e PRSO appartengano a mercati rilevanti distinti e che ciascun tipo di BRSO (*standard*) costituisca un mercato del prodotto separato (ad es., BRSO colza, BRSO girasole, BRSO soia, ecc.). Inoltre, sono state considerate possibili segmentazioni in base alle tipologie standard di oli da semi (ad esempio BRSO colza) e, dall'altro, "*functional blends and monos*", lasciando comunque aperta l'esatta definizione del mercato del prodotto<sup>3</sup>.

18. Per ciò che concerne le attività di Capol, il mercato del prodotto è individuabile nel mercato dei ripieni (*fillings*), rivestimenti (*coatings*), coperture (*toppings*) e aromi (*flavours*) destinati

<sup>1</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

<sup>2</sup> Cfr. decisione della Commissione europea M.11204- *Bunge/Viterra* del 1º agosto 2024. paragrafo 212.

<sup>3</sup> Cfr. decisione della Commissione europea M.8068, *Bunge/Walter Rau Neusser Öl und Fett* del 20 settembre 2016, nota 23, dove si legge: "Functional blends sono miscele sviluppate e prodotte appositamente per le esigenze e le richieste individuali del cliente. Functional monos sono oli di un solo tipo che non sono miscelati ma presentano una determinata funzione oppure una modifica specifica, come un punto di fusione definito o un certo livello richiesto di approvvigionamento sostenibile. Non-functional oils sono oli meramente commodity (ad esempio, olio di girasole standard, olio di colza standard, olio di palma standard)".

all’industria alimentare, potenzialmente ulteriormente segmentabile in funzione del loro impiego (i) nell’industria della panificazione e (ii) in quella dolciaria<sup>4</sup>.

**19.** Ai fini dell’Operazione, non appare necessario pervenire a una puntuale definizione dei mercati merceologici dal momento che non cambierebbe la valutazione degli effetti concorrenziali qualunque segmentazione venisse adottata.

#### ***Il mercato geografico***

**20.** La dimensione geografica dei mercati rilevanti può essere sovranazionale, almeno corrispondente allo Spazio economico europeo (di seguito, “SEE”)<sup>5</sup>, pur potendo anche essere segmentata dal punto di vista nazionale<sup>6</sup>. In ogni caso, ai fini della valutazione dell’Operazione, non è necessario pervenire a una esatta delimitazione dei mercati rilevanti dal punto di vista geografico, in quanto essa non appare sollevare criticità di natura concorrenziale.

#### ***Gli effetti dell’Operazione***

**21.** L’Operazione non dà luogo a sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle Parti.

**22.** Peraltro, con riferimento alle attività della Target nel corrispondente mercato rilevante dei BRSO (incluse le possibili segmentazioni), la quota di mercato di EULIP è inferiore al 10%, sia a livello unionale, sia nazionale.

**23.** Inoltre, sotto il profilo verticale, Capol, che detiene una quota di mercato nel mercato dei ripieni, rivestimenti, coperture e aromi destinati all’industria alimentare inferiore al 5%, sia a livello unionale che nazionale, non acquista miscele di oli di tipo *functional blends and monos*, vale a dire quelle prodotte da EULIP.

**24.** Alla luce delle considerazioni esposte, l’Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e non sollecitazione descritto possa ritenersi accessorio all’Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, il patto che si dovesse realizzare oltre tali limiti;

### **DELIBERA**

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

---

<sup>4</sup> Cfr. decisione della Commissione europea M.2084-CSM/*European Bakery Supplies Business (Unilever)* del 28 settembre 2000, paragrafo 8.

<sup>5</sup> Cfr. decisioni della Commissione europea M.6872-*Barry Callebaut/Petra Foods - Cocoa Ingredients Division* del 6 giugno 2013, paragrafo 22 ed M.6132-*Cargill/KVB* del 29 aprile 2011, paragrafo 32.

<sup>6</sup> Cfr. decisione della Commissione europea caso M.11204-*Bunge/Viterra*, cit..

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12769 - ENIVERSE VENTURES-DG IMPIANTI INDUSTRIALI/SENTRIS***Provvedimento n. 31754*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 novembre 2025;

SENTITO la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Eniverse Ventures S.r.l. e DG Impianti Industriali S.p.A., pervenuta in data 4 novembre 2025, e la successiva integrazione, pervenuta in data 5 novembre 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Eniverse Ventures S.r.l. (di seguito, “Eniverse Ventures”; P. IVA 11504520963) - società esclusivamente controllata da ENI S.p.A. (“ENI” e, insieme a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate, il “Gruppo ENI”) - è il *Corporate Venture Builder* di ENI che ne valorizza le competenze e le tecnologie proprietarie. Eniverse Ventures si avvale di una rete di collaborazioni e alleanze con *partner* strategici per creare nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico a supporto della “*Just Transition*”.

ENI, *holding* dell’omonimo gruppo industriale<sup>1</sup>, è una società per azioni di diritto italiano, quotata presso la Borsa valori di Milano e presso la Borsa valori di New York. Il principale azionista di ENI è Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”) che ne detiene una quota pari al 29,751% del capitale sociale.

Il Gruppo ENI, nel 2024, ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa [100-200]\* miliardi di euro, di cui circa [30-40] miliardi di euro interamente realizzati in Italia.

2. DG Impianti Industriali S.p.A. (di seguito, “DG Impianti”; P. IVA 02260240987) fornisce servizi di ingegneria e *management* in diverse giurisdizioni a società attive nel settore della produzione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili<sup>2</sup>. Il capitale sociale di DG Impianti è

---

<sup>1</sup> Il Gruppo Eni è primariamente attivo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nella vendita all'ingrosso di energia elettrica, nel settore dell'*e-mobility*, nella generazione distribuita e nei servizi per l'efficienza energetica, nonché nei settori dell'esplorazione e produzione di idrocarburi e gas, dell'approvvigionamento e vendita di gas naturale all'ingrosso e al dettaglio, dell'acquisto e commercializzazione di gas naturale liquefatto (GNL), della raffinazione del petrolio, della commercializzazione di prodotti petroliferi all'ingrosso sulla rete ordinaria e autostradale e della produzione e commercializzazione di prodotti chimici.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Più specificatamente, DG Impianti offre servizi di: (i) *design & engineering* (ivi incluse attività di analisi e costruzione di modelli 3D); (ii) *procurement* (ivi incluse attività di supporto alla preparazione e allo studio degli aspetti di natura tecnica

detenuto all’80% da Italfluid Geoenergy S.r.l. (“Italfluid Geoenergy”)<sup>3</sup>, a propria volta, partecipata da: (i) Italfluid Sefim S.r.l. (76,11%); (ii) il signor Nicola di Paolo (0,22%); e (iii) la signora Paola Soavi (23,67%). Italfluid Sefim S.r.l., holding del Gruppo Italfluid<sup>4</sup>, è controllata (100%) dalla signora Paola Soavi, che, pertanto, controlla in ultima istanza DG Impianti.

Il Gruppo Italfluid, nel 2024, ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [100-582] milioni di euro, di cui circa [35-100] milioni di euro interamente realizzati in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

**3.** L’Operazione consiste nella costituzione di un’impresa comune tra Eniverse Ventures e DG Impianti, che sarà denominata Sentris S.r.l (di seguito, “JV”). Una volta costituita, la JV si qualificherà come impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità autonoma (*i.e.* impresa comune a pieno titolo) - alla quale le Parti forniranno adeguate risorse, finanziarie e in natura<sup>5</sup>, con la quale sottoscriveranno poi uno o più contratti di servizi - e sarà soggetta al controllo congiunto di DG Impianti e Eniverse Ventures, le quali deterranno, rispettivamente, il 52,5% e il 47,5% del capitale sociale della stessa. Infatti, sebbene DG Impianti avrà il diritto di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione (tre su cinque) e l’amministratore delegato della JV<sup>6</sup>, ciascuno degli amministratori nominati da Eniverse Ventures deterrà diritti di voto con riferimento a materie strategiche, quali modifiche o integrazioni di importo non significativo del *Business Plan*<sup>7</sup> e/o del *Budget* annuale di volta in volta in vigore<sup>8</sup>.

**4.** La JV sarà deputata allo sviluppo delle attività di fornitura a terzi di specifici servizi di ispezione *in-line*, *i.e.* servizi volti a monitorare, mediante apparati *in-line*<sup>9</sup>, le condizioni di trasporto di petrolio e gas all’interno delle condutture allo stesso dedicate e a identificare danneggiamenti, fenditure e anomalie di linea (quali, ad esempio, ostruzioni, formazione di depositi, accumuli di

---

relativi a offerte prestate nell’ambito di procedure di appalto); (iii) *project management* (attività di supporto alla fase organizzativa e realizzativa di un progetto) e (iv) *construction management* (svolgimento di studi sulla costruibilità di un progetto e di controllo sullo svolgimento dei lavori).

<sup>3</sup> Il restante 20% del capitale sociale di DG Impianti è detenuto in parti uguali dai due attuali amministratori, William Palozzo e Robert Amicone.

<sup>4</sup> Il Gruppo Italfluid opera, in Italia, tramite le seguenti società: (i) Italfluid Geoenergy, nel settore della fornitura di servizi afferenti alle attività di produzione e di gestione di pozzi di petrolio; (ii) Italfluid Cosmep S.r.l., nell’ambito delle ricerche petrolifere e geotermiche, nonché nella manutenzione e testing nel contesto della produzione petrolifera, geotermica ed energetica; (iii) Italfluid Group Consulting S.r.l., nel settore della consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale per società attive nel settore energetico; (iv) Well Services Group Italfluid S.r.l., nell’ambito dei servizi di controllo della pressione e monitoraggio della qualità degli effluenti fluidi per società attive nel settore petrolifero.

<sup>5</sup> In particolare, al perfezionamento dell’Operazione, Eniverse Ventures dovrà conferire alla JV esclusivamente le famiglie brevettuali e il *know-how* afferenti alle soluzioni tecnologiche sviluppate nel pre-esistente contesto del “Progetto e-splora” (cfr. l’Allegato (E) dell’Accordo), mentre DG Impianti dovrà apportare alla stessa, *inter alia, software* per l’analisi e l’elaborazione dei dati che verranno raccolti attraverso tali soluzioni tecnologiche, il personale deputato allo svolgimento delle attività di natura operativa e commerciale della JV, nonché componenti per l’assemblaggio di circa 129 sensori (cfr. l’Allegato 1.2(a) dell’Accordo).

<sup>6</sup> Si vedano gli articoli. 14.1.1 dell’Accordo di Investimento e Parasociale (di seguito, “Accordo”) e 10.1 del modello di Statuto della JV (di seguito, “Statuto”).

<sup>7</sup> Tale *Business Plan* è stato redatto congiuntamente dalle Parti e accluso all’Accordo.

<sup>8</sup> Cfr. gli articoli 14.1.1 dell’Accordo e 10.5 dello Statuto.

<sup>9</sup> Gli “apparati *in-line*” sono dispositivi meccanici e/o elettronici in grado di effettuare misurazioni di parametri interni alle tubature tra cui, ad esempio, pressione, temperatura e rilevamento corrosione.

liquidi o gas) cagionate da danni causati da terzi, perdite di metallo dovute a corrosione interna ed esterna, difetti di fabbricazione e danni meccanici.

5. Ai sensi dell'articolo 25 dell'Accordo di Investimento e Parasociale (di seguito, "Accordo"), le Parti<sup>10</sup> sono soggette a obblighi di non concorrenza e non sollecitazione, efficaci per l'intera durata dello stesso. In particolare, con riferimento all'obbligo di non concorrenza, le Parti, nelle giurisdizioni in cui è previsto che la JV sarà attiva, dovranno astenersi: (a) [omissis], e (b) [omissis]. Quanto all'estensione territoriale di tale obbligo, le Parti hanno definito il "Territorio" includendo i Paesi e gli Stati in cui, [omissis]<sup>11</sup>.

Con riferimento all'obbligo di non sollecitazione, le Parti si impegnano ad astenersi: (a) [omissis]; (b) [omissis]; e (c) [omissis].

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione comunicata (di seguito, "Operazione"), in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa di nuova costituzione che esercita stabilmente tutte le funzioni di entità autonoma, configura una concentrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990 e della sezione IV della Comunicazione consolidata della Commissione europea. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro<sup>12</sup>.

7. Gli impegni di non concorrenza e di non sollecitazione di cui all'articolo 25 dell'Accordo, come integrato dall'Accordo Modificativo, costituiscono restrizioni accessorie ai sensi della "*Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni*"<sup>13</sup> per tutta la loro durata. Nel caso di specie, in linea con quanto previsto ai paragrafi 36 e 39 della Comunicazione sulle restrizioni accessorie, trattandosi della costituzione di un'impresa comune volta a fare ingresso in un nuovo mercato, tali obblighi possono essere considerati direttamente connessi alla realizzazione dell'Operazione e ad essa necessari per tutta la durata dell'impresa comune e con riferimento a tutti i mercati geografici nei quali la stessa opererà al momento della sua costituzione e purché non sia impedito alle società madri di acquisire partecipazioni in imprese concorrenti con la JV a fini di mero investimento. In particolare, gli obblighi in questione appaiono riflettere l'esigenza delle Parti di sfruttare pienamente il patrimonio della JV e di consentire a quest'ultima di assimilare il *know-how* e l'avviamento dalle stesse forniti,

<sup>10</sup> Nonché, indirettamente, le società da esse controllate o a esse affiliate.

<sup>11</sup> Si tratta, nello specifico, dei seguenti Paesi e Stati: [omissis] Si veda l'Accordo modificativo dell'Accordo di investimento e parasociale ("Accordo Modificativo") sottoscritto in data 4 novembre 2025.

<sup>12</sup> Cfr. provvedimento dell'Autorità n. 30507 del 14 marzo 2023 "Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90", in Bollettino n. 12/2023.

<sup>13</sup> Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, in G.U. C 56 del 5 marzo 2005, pagg. 24-31 ("*Comunicazione sulle restrizioni accessorie*").

nonché di tutelare i propri interessi nella JV da atti di concorrenza che potrebbero essere agevolati dall'accesso privilegiato delle stesse al *know-how* e all'avviamento trasferiti o sviluppati dalla JV.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

**8.** Da un punto vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli in cui opererà la società di nuova costituzione, ossia il mercato dei servizi di ispezione *in-line*, nonché i mercati in cui il Gruppo Eni è attivo e potrebbe avvalersi dei servizi che verranno, in futuro, offerti dalla JV. Tali mercati sarebbero, infatti, tra loro in potenziale relazione verticale.

**9.** I servizi di ispezione *in-line* consistono in un tipo di servizi relativi alle condutture che hanno l'obiettivo di identificare problematiche che gravano sulle condutture di petrolio o gas, quali danni causati da terzi, perdita di metallo dovuta alla corrosione interna ed esterna delle condutture, crepe, difetti di fabbricazione e danni meccanici alle condutture. Le ispezioni delle condutture vengono eseguite principalmente da veicoli di ispezione robotizzati (c.d. *pipeline inspection gauges* o "PIG") e apparati assimilabili, che percorrono le stesse collezionando dati da esaminare, in una fase successiva, per identificare eventuali problematiche rilevanti.

**10.** I servizi di ispezione *in-line* si compongono principalmente dei seguenti quattro tipi di servizi: (i) servizi di rilevamento delle perdite metalliche (*Metal loss services*), che consistono nel rilevamento della corrosione nelle condotte di liquidi e gas; (ii) servizi di rilevamento delle crepe (*Crack detection services*), che consistono nel rilevamento di crepe e difetti assiali nelle condotte di liquidi e gas; (iii) servizi di geometria e mappatura (*Geometry and mapping services*), che consistono nella misurazione della consistenza della geometria della conduttura; (iv) servizi di integrità (*Integrity services*), che consistono nello svolgimento di un'analisi aggiuntiva e più approfondita dei dati ottenuti dai servizi di ispezione, fornendo informazioni, tra l'altro, sul tasso di crescita della corrosione o sulla deformazione delle apparecchiature interessate dalle analisi<sup>14</sup>. La dimensione geografica di tale mercato è coincidente almeno con il SEE<sup>15</sup>, ma, ai fini della presente Operazione, tale definizione può essere lasciata aperta.

**11.** Nello specifico, la JV offrirà a terzi solamente i c.d. "servizi di integrità" (i.e., servizi che consistono nell'analisi dei dati raccolti da soggetti terzi e nella predisposizione di una relazione tecnica sullo stato delle condutture oggetto di indagine). Le attività di natura operativa *in loco* verranno invece svolte da soggetti terzi quali, ad esempio, *equipment service companies*<sup>16</sup>. In considerazione del fatto che la JV non è stata ancora costituita e, dunque, non è attiva in alcun mercato, l'Operazione non dà luogo a mercati interessati, dato che comunque né il Gruppo ENI e né il Gruppo Italfluid operano nel mercato dei servizi di ispezione *in-line*.

**12.** Posto che il Gruppo ENI non svolge attività che abbiano un rapporto di contiguità o stretto collegamento con quelle che verranno svolte dalla costituenda JV, il mercato in cui quest'ultima opererà (ossia, quello dei servizi di ispezione *in-line*), tuttavia, potrebbe ritenersi in relazione

---

<sup>14</sup> La Commissione europea ha considerato possibili segmentazione del mercato in esame sulla base del tipo di servizio offerto, della circostanza che i servizi siano offerti *onshore* od *offshore* e del tipo di tecnologia utilizzata. Tuttavia, nella propria prassi decisionale, la Commissione europea ha lasciato aperta la definizione merceologica del mercato in questione.

<sup>15</sup> Cfr. la decisione della Commissione europea M.8297-GE / *Baker Hughes* del 31 maggio 2017.

<sup>16</sup> Tali sono le società che offrono servizi di integrità degli *asset* (ad esempio valutazione e manutenzione), potendo peraltro offrire proprio le operazioni di c.d. *pigging*.

verticale con alcuni dei mercati in cui è attivo il Gruppo ENI, il quale, difatti, potrebbe qualificarsi come potenziale fruitore delle soluzioni tecnologiche che verranno offerte dalla JV. Trattasi, in particolare, dei seguenti mercati: *(a)* mercato della prospezione, sviluppo e coltivazione di idrocarburi gassosi e liquidi; *(b)* mercato della produzione e vendita all'ingrosso di petrolio greggio; *(c)* mercato della raffinazione del petrolio greggio; *(d)* mercato della produzione e vendita all'ingrosso del gas.

**13.** A tale proposito, l'Operazione non appare idonea a generare alcun effetto preclusivo dei fattori di produzione o della clientela, escludendo quindi potenziali impatti in termini di effetti verticali. Infatti la JV, non essendo ancora operativa, non gode di quel *"grado significativo di potere di mercato nel mercato a monte"*<sup>17</sup> (ossia, quello delle ispezioni *in-line*), necessario affinché la preclusione dei fattori di produzione rappresenti un motivo di preoccupazione. Tali considerazioni sono, peraltro, avvalorate dalla presenza, in tale mercato di dimensione comunque sovranazionale, di operatori di rilevanza internazionale quali le *equipment service companies*<sup>18</sup>, in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale.

**14.** Parimenti, e per le medesime ragioni, tenuto conto dell'ampiezza e della rilevanza del bacino di clienti che i potenziali futuri concorrenti della costituenda JV di rilevanza internazionale servono, l'Operazione non appare idonea a ridurre la capacità e l'incentivo di questi ultimi a competere nel mercato a monte, né generare alcun effetto preclusivo della clientela.

**15.** Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione a carico delle Parti possono essere considerate accessorie alla presente operazione di concentrazione, in quanto rispecchiano l'esigenza di sfruttare pienamente il patrimonio dell'impresa comune e di consentire a quest'ultima di assimilare il *know-how* e l'avviamento forniti dalle imprese fondatrici;

## DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

---

<sup>17</sup> Cfr. Commissione europea, *"Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 265/07)"*, §. 35.

<sup>18</sup> Le Parti indicano i gruppi internazionali SLB, TD Williams, Rosen, Halliburton, Tecma e SGS, attivi anche in Italia.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS2118 - COMUNE DI VASTO (CH) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - DELIBERA GIUGNO 2025

Roma, 5 settembre 2025

Comune di Vasto

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 3 settembre 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 208 del 26 giugno 2025 avente a oggetto “*Concessioni demaniali marittime - Atto di indirizzo*”, trasmessa dall'Ente in data 17 luglio 2025.

Con la suddetta Deliberazione n. 208/2025, in particolare, il Comune di Vasto fornisce indirizzo di governo al Dirigente del Servizio “*Servizi Demaniali*”, affinché questi “*provveda ad espletare le idonee procedure di evidenza pubblica tese all'assegnazione, in concessione pluriennale, di tutte le aree previste dal PDMC e dal PAN Marina di Vasto, destinate a concessioni turistico/ricreative e/o a carattere sportivo, sociale, culturale e ricettive, previa approvazione definitiva di entrambi i succitati strumenti di Pianificazione demaniale e comunque non oltre il termine fissato dal legislatore nazionale del 30/09/2027*”*,* precisando altresì che “*tali procedure selettive dovranno tener conto di eventuali criteri relativi agli indennizzi, in favore dei concessionari uscenti, che saranno allineati alle emanande disposizioni del Governo*”.

Pertanto, con la Deliberazione n. 208/2025, il Comune ha prorogato l'efficacia dei titoli concessori demaniali esistenti nel territorio comunale al 30 settembre 2027, secondo quanto disposto dalla novellata legge n. 118/2022, differendo lo svolgimento delle procedure di gara, senza definire alcun cronoprogramma, e subordinando le stesse alla futura approvazione del Piano Demaniale Marittimo Comunale e del Piano di Assetto Naturalistico in corso di aggiornamento.

Al riguardo, l'Autorità, richiamati i propri numerosi interventi volti a censurare le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere<sup>1</sup>, intende svolgere le seguenti considerazioni in merito ai diversi profili di criticità concorrenziale derivanti dalla Deliberazione n. 208/2025<sup>2</sup>.

L'Autorità ritiene che la decisione di estendere l'efficacia dei titoli concessori demaniali esistenti nel territorio comunale al 30 settembre 2027 e differire, *sine die*, l'avvio delle procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione delle medesime concessioni, violi i principi generali a tutela della concorrenza espressi dall'articolo 49 TFUE e dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi"). La decisione di ritardare l'applicazione della normativa euro-unitaria e l'apertura alla concorrenza del mercato, infatti, impedisce di cogliere i benefici che sarebbero derivati dal compimento delle procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza<sup>3</sup>.

Al riguardo, si sottolinea, infatti, come sia il giudice nazionale<sup>4</sup> quanto quello europeo<sup>5</sup> abbiano affermato l'obbligo di procedere con gare a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dalle norme euro-unitarie sopra richiamate.

L'Autorità ritiene pertanto che il Comune di Vasto, piuttosto che prorogare ulteriormente la durata delle concessioni demaniali marittime in essere, avrebbe dovuto, in attuazione dei principi concorrenziali e di quanto disposto dal giudice amministrativo, avviare le procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni in esame, nel rispetto dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione. Ciò tenuto conto dell'obbligo di conformazione ai principi e alle disposizioni euro-unitari e al correlato obbligo di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione europea<sup>6</sup>.

Si invita pertanto codesta Amministrazione comunale a procedere senza ulteriore ritardo al varo delle procedure competitive finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.

A ciò si deve aggiungere che non appaiono sufficienti a giustificare la proroga delle procedure gli argomenti indicati nel provvedimento in esame, e consistenti nella necessità di attendere la

<sup>1</sup> Cfr. le segnalazioni di carattere generale *AS2029 – Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive*, in Boll. n. 32/2024, *AS1730 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, in Boll. n. 13/2021, e *AS1550 – Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018. Nel corso del 2024 e del corrente anno, inoltre, l'Autorità ha invitato molteplici amministrazioni comunali a disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento delle determinazioni di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per contrasto delle stesse con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE.

<sup>2</sup> Le medesime criticità sono state oggetto di rilievo da parte dell'Autorità con un precedente parere motivato *AS1985 – Comune di Vasto (CH) – Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative*, pubblicato in Bollettino n. 24/2024, attualmente *sub iudice*.

<sup>3</sup> V. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2021, n. 17, secondo cui le concessioni demaniali, oltre il 31 dicembre 2023, "anche in assenza di una disciplina legislativa, [...] cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento U.E."

<sup>4</sup> Cfr. Consiglio di Stato, sentenze del 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 e, da ultimo, del 16 dicembre 2024, n. 10131.

<sup>5</sup> V. Corte di giustizia Ue, 20 aprile 2023, *AGCM (Comune di Ginosa)*, C-348/2022, EU:C:2023:301.

<sup>6</sup> Al riguardo, si rappresenta che con una recente sentenza il TAR Liguria ha affermato che le disposizioni introdotte nella legge n. 118/2022 dal d.l. n. 131/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2024 "non rappresentino altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime, in quanto contrastanti con l'art. 12 della Direttiva, dunque disapplicabili" (sentenza del 14 dicembre 2024, n. 869).

conclusione, peraltro non fissata in data certa, degli interventi di aggiornamento degli strumenti di Pianificazione demaniale e l'adozione dei criteri governativi per il calcolo degli indennizzi in favore del concessionario uscente.

Per quanto riguarda il primo profilo, il Comune ben avrebbe potuto comunque indire le gare nelle more di eventuali revisioni dei predetti Piani, tenuto conto anche della tempistica di approvazione degli stessi, prevendendo una durata dei titoli concessori parametrata alla conclusione dei processi revisionali.

Con riferimento all'indennizzo, l'Autorità osserva come la nuova normativa preveda un evidente *favor* nei confronti dei soggetti titolari di concessione anche in relazione alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, ponendosi anche sotto tale aspetto in contrasto con i principi della libera concorrenza<sup>7</sup>.

Al riguardo, la posizione espressa dall'Autorità<sup>8</sup> circoscrive il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente, da porre a base d'asta nella procedura selettiva, solo ai casi di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al temine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario<sup>9</sup>. In tal modo, fermo restando il disposto dell'articolo 49 del Codice della Navigazione<sup>10</sup>, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi a effettuare gli investimenti<sup>11</sup>.

Con riferimento al modello procedimentale da seguire per il rilascio delle concessioni, si rileva che l'Autorità si è espressa nel senso di ritenere che vengano previste forme procedurali di avvio d'ufficio piuttosto che su istanza di parte<sup>12</sup>. Come anche affermato nei pronunciamenti del Consiglio di Stato, il regime dell'evidenza pubblica, discendente dall'applicazione dell'articolo 12 della Direttiva Servizi, deve essere volto a perseguire l'obiettivo di aprire il mercato delle concessioni

<sup>7</sup> Cfr., in tema di indennizzo, il parere reso in sede consultiva dal Consiglio di Stato n. 750 del 22 luglio 2025 e la lettera della Commissione europea del 7 luglio 2025 (ARES(2025)5434411), riguardanti lo schema di decreto ministeriale, recante “*individuazione dei criteri per calcolare l'indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente a seguito della procedura di affidamento delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni*”.

<sup>8</sup> Da ultimo nella segnalazione AS2029 cit.

<sup>9</sup> Si veda anche quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle del 2021, richiamando quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza del 14 luglio 2016, *Promoimpresa*, C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558.

<sup>10</sup> Da ultimo, la Corte di Giustizia, con la sentenza dell'11 luglio 2024, *Società Italiana Imprese Balneari*, C-598/22, EU:C:2024:597, ha ritenuto che “*L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osti ad una norma nazionale secondo la quale alla scadenza di una concessione per occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il cessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione*”.

<sup>11</sup> Come ha affermato, quindi, il Consiglio di Stato nelle richiamate sentenze gemelle “[l]’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi”.

<sup>12</sup> Cfr. AS2029, cit..

demaniali marittime alla concorrenza e assicurare la *par condicio* tra i soggetti potenzialmente interessati<sup>13</sup>.

In ogni caso, la procedura selettiva deve concretamente soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della *par condicio* e confronto concorrenziale, attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali. La procedura selettiva, infatti, incidendo su risorse di carattere scarso in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già affievolite dalla lunga durata delle concessioni in essere e dal continuo ricorso a proroghe, deve essere tale da garantire un reale ed effettivo confronto competitivo – e quindi le *chances* concorrenziali delle imprese contendenti – e non soddisfare solo apparentemente i predetti criteri.

A tal fine occorre che sia fornita adeguata pubblicità all'avvio della procedura e al suo svolgimento e completamento, circostanza che non può essere rinvenuta nel caso di pubblicità esclusivamente locale o per un periodo di tempo limitato. Inoltre, l'Amministrazione non deve ostacolare l'effettivo confronto concorrenziale mediante comportamenti volti a favorire i concessionari uscenti, come nel caso di specifici inviti indirizzati dall'ente concedente ai concessionari uscenti per indurli a presentare domanda di rinnovo delle concessioni.

Infine, l'Autorità intende rappresentare che la previsione di una riserva su alcune aree in concessione a favore delle strutture ricettizie, in assenza di adeguata motivazione, potrebbe costituire una ingiustificata preferenza accordata ad alcuni operatori del mercato, limitando il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ritiene che la Deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 208/2025 si ponga in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impedisce il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In particolare, il provvedimento comunale in esame viola l'articolo 49 TFUE, in quanto limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva Servizi.

---

<sup>13</sup> Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 17/2022. Anche le pronunce del Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 fanno esplicito riferimento alle “*procedure competitive ad evidenza pubblica*”. Da ultimo il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 dicembre 2024, n. 10131, ha affermato il principio per cui i “*requisiti di imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento possono essere assicurati [...] solo dalla previa indizione di una gara, il cui bando preveda almeno, tra l'altro e anzitutto, l'oggetto e la durata della concessione, l'entità del canone (aggiornato) da pagarsi, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione nel rispetto, appunto, dei principi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità*”.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Vasto dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

***Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Vasto al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, relativo alla Deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 26 giugno 2025 avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime - Atto di indirizzo”***

L'Autorità, il 3 settembre 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato al Comune di Vasto, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, in merito alla Deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 26 giugno 2025 avente ad oggetto “*Concessioni demaniali marittime - Atto di indirizzo*”.

Nel proprio parere, l'Autorità ha ritenuto che il Comune di Vasto, piuttosto che prorogare la durata delle concessioni demaniali marittime in essere, avrebbe dovuto avviare le procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni in esame, nel rispetto dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione. In particolare, secondo l'Autorità il predetto provvedimento si pone in contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria di cui all'art. 49 TFUE e all'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE nella misura in cui impedisce il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

A seguito della ricezione del parere motivato, comunicato in data 5 settembre 2025, il Comune di Vasto non ha fornito alcun riscontro all'Autorità.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell'Amministrazione comunale al suddetto parere motivato, l'Autorità, nella propria riunione del 18 novembre 2025, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente il provvedimento in oggetto.

---

**AS2119 - AGEVOLAZIONI DI ACCISA SUI BIOCARBURANTI**

Roma, 28 novembre 2025

Senato della Repubblica  
Camera dei Deputati  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza del 25 novembre 2025, ha deliberato di formulare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune osservazioni in merito alle problematiche concorrenziali connesse alla disciplina vigente delle agevolazioni di accisa sui biocarburanti, con particolare riguardo all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95.

Con il decreto-legge n. 57 del 2023, il legislatore ha chiarito che i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento - utilizzati in alternativa al gasolio commerciale - godono della medesima agevolazione fiscale già riconosciuta al gasolio commerciale dal Testo Unico Accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), determinando così una differenziazione rispetto al biodiesel, anch'esso impiegabile in alternativa al gasolio commerciale, ma privo di un'agevolazione analoga. Successivamente, l'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 57 del 2023 è stato modificato dall'articolo 5, comma 3-*quater*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

A seguito di tale modifica, il nuovo comma 2-*bis* del citato articolo 3-*quinquies* prevedeva per il biodiesel l'accesso ai benefici fiscali riconosciuti al gasolio commerciale per un periodo di sei anni decorrenti dalla preventiva autorizzazione della Commissione europea. Inoltre, le modalità di applicazione delle citate agevolazioni risultavano subordinate all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

In attesa dell'adozione del previsto decreto attuativo, nel giugno 2025 è intervenuta una nuova modifica normativa apportata dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, che ha ulteriormente integrato la disciplina di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 2-*bis*, d.l. n. 57 del 2023. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale la nuova misura non prevede più la necessità della previa autorizzazione della Commissione europea e dispone che il biodiesel debba soddisfare le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. Resta, in ogni caso, necessaria l'adozione del decreto attuativo ministeriale per disciplinare le modalità di applicazione delle agevolazioni e di trasmissione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle risultanze sulle verifiche di sostenibilità.

Alla luce delle continue modifiche legislative e, soprattutto, della mancata emanazione dei relativi atti attuativi - il cui difetto di adozione ha di fatto reso inapplicabile il comma 2-bis dell'articolo 3-*quinquies* - i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento continuano a godere senza soluzione di continuità dell'aliquota di accisa ridotta prevista per il gasolio commerciale. Diversamente, il biodiesel, benché utilizzabile in alternativa al gasolio commerciale e potenzialmente già agevolabile a decorrere dal dicembre 2023, non ha mai beneficiato della medesima agevolazione.

Questa disparità si è tradotta in un vantaggio competitivo a favore dei produttori di gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento, ulteriormente rafforzato dall'applicazione delle misure previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 marzo 2023, n. 107, come successivamente modificato, in termini di incentivi per l'immissione in consumo di biocarburanti puri, basati su meccanismi premiali consistenti nella concessione dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) da parte del Gestore dei Servizi Energetici.

Da un lato, la previsione dell'incentivo fiscale ha, infatti, sostenuto e incrementato le vendite dei gasoli idrotrattati; dall'altro lato, l'incremento delle vendite ha consentito ai produttori di accumulare un maggior numero di CIC, consolidando la loro capacità di praticare condizioni di prezzo particolarmente favorevoli rispetto a quelle cui sarebbero stati in grado di accedere in assenza delle suddette misure normative di agevolazione. In definitiva, il regime vigente ha determinato un vantaggio economico ingiustificato in favore dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, fondato non esclusivamente su superiorità tecnologiche o ambientali effettive.

L'Autorità rileva, altresì, che il vigente quadro normativo, così come modificato dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, non ha ancora rimosso le distorsioni evidenziate.

L'aliquota ridotta si applica infatti ai gasoli paraffinici, a prescindere dalla provenienza delle materie prime utilizzate per la produzione, consentendo la fruizione dell'agevolazione anche laddove non vengano impiegate materie prime avanzate. Di contro, analoghe agevolazioni per il biodiesel sono subordinate a condizioni più restrittive, tanto sotto il profilo della natura delle materie prime utilizzate - che devono essere avanzate o di seconda generazione, come previsto dall'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) - quanto in ragione del necessario recepimento tramite adozione di apposito decreto ministeriale attuativo.

Tale disparità produce effetti distorsivi sulle condizioni concorrenziali e strategiche del comparto, attribuendo un vantaggio competitivo ai produttori di gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento, che hanno a disposizione una maggiore varietà di materie prime utilizzabili ai fini del godimento dell'agevolazione.

Si osserva, infatti, che la normativa attuale consente l'applicazione dell'accisa ridotta per i gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento prodotti da materie prime non avanzate, mentre per il biodiesel ottenuto dalle medesime materie prime tale agevolazione non risulta applicabile.

Ciò conduce, nell'attuale quadro normativo, a una disparità di trattamento tra biocarburanti che perseguono il medesimo obiettivo di decarbonizzazione, in assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare tale differenziazione.

Infatti, la differenziazione fiscale tra gasoli paraffinici ottenuti da idrotrattamento e biodiesel sembra trovare fondamento unicamente in criteri di classificazione doganale, senza tener conto di elementi quali la necessità di assicurare parità tra operatori.

Non sembrano supportare tale scelta neanche ragioni di natura ambientale, in quanto la regolamentazione eurounitaria di settore (Direttiva RED II, Regolamento delegato UE 2019/807, Direttiva 2003/96/CE e più recentemente RED III) - segnatamente l'articolo 44, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 - mira a valorizzare l'impatto ambientale complessivo dei biocarburanti determinato essenzialmente dalla tipologia di materia prima utilizzata, secondo valutazioni di *Life Cycle Assessment* che considerano l'intero ciclo di vita del prodotto, includendo l'uso del suolo, il consumo di risorse, gli effetti sulla biodiversità e gli impatti indiretti sul mercato alimentare.

In conclusione, per le ragioni sopra evidenziate, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate siano tenute in considerazione, affinché la disciplina vigente e, in particolare, l'articolo 3-*quinquies* del d.l. n. 57/2023, venga modificata, rimuovendo l'ingiustificata disparità di trattamento fiscale, in modo da garantire il corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali nel mercato dei biocarburanti.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**AS2120 - REGIONE SICILIA – RESTRIZIONI ALLE MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI PEDIATRA DI LIBERA SCELTA**

Roma, 28 novembre 2025

Regione Siciliana Assessorato della Salute  
*Dipartimento per la pianificazione strategica*

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 novembre 2025, ha deliberato di formulare le proprie osservazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287 del 1990, con riferimento, in particolare, all’articolo 1 del Decreto Assessorale n. 887 del 13 agosto 2025 (pubblicato nella GURS n. 37 parte prima del 22 agosto 2025, di seguito anche “D.A. n. 887/2025”) che approva il “*Pre-Accordo integrativo regionale con i pediatri di libera scelta*”, allegato al citato Decreto, di cui costituisce parte integrante, nonché agli articoli 30, commi 7 e 8, e 36 dell’“*Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Triennio 2019-2021*” del 25 luglio 2024 (di seguito “ACN 2024”).

L’articolo 30 dell’ACN 2024 definisce il “*Rapporto ottimale e carenza assistenziale*” per ciascun ambito territoriale, “*in base al numero di residenti di età compresa tra 0 e 14 anni, decurtato il numero degli assistiti di età superiore ai 6 anni e minore di 14 anni in carico ai medici del ruolo unico di assistenza primaria*”, ovvero i medici di medicina generale (di seguito anche “MMG”)<sup>1</sup>. In particolare, il comma 1 del suddetto articolo precisa che, “*In assenza degli Accordi Integrativi Regionali, per la determinazione degli ambiti da considerare carenti, si applica il seguente calcolo: somma del numero dei bambini residenti in età 0-5 anni e 364 giorni con il 70% dei residenti in età 6-13 anni e 364 giorni. In esito a tale calcolo si procede all'inserimento di un pediatra ogni 850 residenti o frazione superiore a 450.* Il comma 2 stabilisce che gli Accordi Integrativi Regionali (di seguito “AIR”) possono “*determinare rapporti ottimali diversi, (...), tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche demografiche, delle peculiarità geografiche del territorio e dell'offerta assistenziale, nonché di specifiche difficoltà assistenziali locali*”.

Il comma 6 dell’articolo 30 indica che gli AIR “*possono individuare specifiche modalità di determinazione degli ambiti da definirsi carenti per renderli più aderenti al fabbisogno assistenziale delle varie AFT* [n.d.r. le Aggregazioni Funzionali territoriali di cui al decreto legge 13 settembre

<sup>1</sup> L’articolo 3 dell’ACN 2024 definisce tre livelli di contrattazione: nazionale, per porre obiettivi e linee generali tramite Accordo Collettivo Nazionale - ACN; regionale per organizzare a livello regionale le modalità per realizzarli attraverso gli Accordi Integrativi Regionali - AIR; aziendale, per la declinazione di dettaglio e operativa per mezzo degli Accordi Attuativi Aziendali - AAA. I tre livelli devono risultare coerenti col quadro istituzionale vigente e rendere razionale l’intero assetto. Previsioni contrarie all’ACN sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, c.c. (articolo 3, comma 6).

2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189<sup>2/</sup>”, tenendo conto, in particolare, della capacità di acquisire assistiti da parte dei pediatri di libera scelta (di seguito “PLS”) di un determinato ambito, delle peculiarità geografiche del territorio e della densità abitativa e dei presidi sanitari pubblici operanti nel territorio.

Infine, l’articolo 30 permette di inserire nuovi pediatri in un ambito territoriale in cui permanga un fabbisogno assistenziale insoddisfatto (comma 7) o procedere a individuare un ambito territoriale carente anche in deroga, previo parere del Comitato aziendale (comma 8).

Da ultimo, rileva l’articolo 36 dell’ACN 2024, che porta a 1.000 unità il massimale di scelte per PLS (che l’ACN 2022 fissava a 880 unità), riferite alle scelte degli “*assistiti*” (pazienti già in carico di un PLS o di un MMG).

In questo quadro, il D.A. n. 887/2025 introduce una disciplina transitoria dell’accesso al SSN dei pediatri di libera scelta, come emerge dalla stessa denominazione dell’atto segnalato (“*Pre-Accordo integrativo regionale*” con i PLS) e dal preambolo, in cui si legge: “*nelle more della definizione degli Accordi Integrativi Regionali*” per i PLS, viene utilizzata “*una metodologia per determinare il fabbisogno di PLS nell’ambito delle carenze assistenziali da colmare nell’anno di riferimento*” (cioè il 2025) e, “*nelle more della definizione delle AFT*”, appare necessario “*confermare in via provvisoria l’articolazione organizzativa degli ambiti territoriali di PLS*” già approvati dalla Regione, affermando che “*tali ambiti presentano caratteristiche demografiche, geografiche e difficoltà assistenziali diversi tra loro, ma accomunati da spopolamento giovanile che ha aggravato la denatalità*”.

Più in dettaglio, l’articolo 1 del citato D.A. determina il rapporto ottimale e la carenza assistenziale dei pediatri di libera scelta, approvando l’allegato Pre-Accordo Regionale del 13 agosto 2025, il cui articolo 1, comma 1 (rubricato appunto “*Rapporto ottimale e carenza assistenziale*”), rifacendosi all’articolo 30, comma 1, dell’ACN 2024, determina il rapporto ottimale dei PLS, in ciascun ambito territoriale “*in base al numero di residenti*” di età 0-14 assistiti da PLS, senza contare quelli della fascia 7-14 non compiuti assistiti dai Medici di Medicina Generale (di seguito anche “MMG”), per poi determinare gli ambiti da considerare carenti sommando il numero di bambini residenti 0-6 anni non compiuti (assistiti obbligatoriamente da PLS) con il 70% dei residenti assistiti (da MMG e PLS) della fascia 6-14 anni non compiuti e arrivare a definire, infine, l’inserimento in convenzionamento di un pediatra ogni 950 residenti o frazione superiore a 500<sup>3</sup>.

Secondo il comma 2 del medesimo articolo 1 del Pre-Accordo, si applica in Sicilia la deroga di cui all’articolo 30, comma 8, dell’ACN 2024, in base alla quale, “*al fine di garantire l’assistenza pediatrica, l’Azienda può procedere all’individuazione di ambito territoriale carente anche in deroga all’articolo 30 ACN e del comma 1 del presente articolo, previo parere del Comitato aziendale, da trasmettere al Comitato regionale che ne prende atto qualora adottato all’unanimità a livello aziendale*”.

Il D.A. n. 887/2025 non interviene sul massimale di scelte, che deve intendersi integrato da quanto stabilito dall’articolo 36 dell’ACN 2024, che fissa a 1.000 unità il numero massimo di scelte di

<sup>2</sup> Secondo l’articolo 1 di tale decreto, le AFT sono forme organizzative monoprofessionali definite dalle Regioni, “*che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi*” per migliorare la presa in carico dei cittadini.

<sup>3</sup> Per frazione si intende la soglia minima superata la quale si possono aggiungere altri PLS. Ad esempio, un comune di 600 residenti si vedrà assegnato un PLS e un comune di 1.300 avrà diritto a due PLS, così come un comune di 1.700 residenti.

“assistiti” per PLS della fascia esclusiva 0-6 anni, che i pediatri possono seguire fino al 14° anno di età non compiuto. La differenza tra numero ottimale di assistiti per pediatra e massimale delinea la possibilità di nuovi ingressi di PLS in deroga, ai sensi dell’articolo 30, commi 7 e 8, dell’ACN 2024. Tutto ciò premesso, l’Autorità, che è già intervenuta in merito alla disciplina del convenzionamento dei PLS in Sicilia<sup>4</sup>, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Preliminarmente, ricorda che, a livello di contrattazione principale (ACN 2024), in assenza di AIR - come nel caso di specie, in cui viene introdotta soltanto una disciplina transitoria - è possibile determinare ambiti in carenza assistenziale considerando tutta la popolazione in età pediatrica, facendo riferimento al solo requisito della residenza dei pazienti, a prescindere dal tipo di medico curante (MMG o PLS); sono, inoltre, previsti elementi di flessibilità per rendere gli AIR e l’offerta di PLS il più possibile aderenti al bisogno di assistenza (articolo 30, comma 6 dell’ACN 2024), sia permettendo all’AIR, a determinate condizioni, di modificare il rapporto ottimale o di individuare diversi ambiti in carenza assistenziale sia prevedendo un sistema di deroghe al massimale di scelte per PLS, che è stato già valutato positivamente anche dalla giurisprudenza<sup>5</sup>.

Tuttavia, la nuova disciplina in materia delineata dal D.A. n. 887/2025 appare introdurre elementi di rigidità al sistema di accesso alla professione di PLS. Il metodo di calcolo proposto per definire il rapporto ottimale e gli ambiti con carenza assistenziale, infatti, si traduce in un mero innalzamento del denominatore del rapporto ottimale tra medico e pazienti, portando il numero di pazienti per pediatra da uno ogni 850 a uno ogni 950. Infatti, se da un lato considera per determinare gli ambiti carenti anche i bambini residenti “più grandi” (fascia 6-14 anni non compiuti) assistiti da MMG che potrebbero passare alle cure di un PLS, ampliando la platea di potenziali pazienti per i pediatri, dall’altro lato, assegna un maggior numero di pazienti a ciascun pediatra, di fatto vanificando gli effetti dell’allargamento della platea ai fini del calcolo dei pediatri da convenzionare. Ciò appare in contraddizione con le osservazioni formulate in passato dall’Autorità nei propri interventi di *advocacy*, volte a censurare indebite restrizioni all’accesso alla professione di PLS, favorendo un meccanismo in grado di tenere conto della domanda potenziale espressa dai bambini più grandi assistiti da MMG “*nel calcolo proposto ai fini della verifica della possibilità di inserimento di un nuovo pediatra*”.

In altri termini, il D.A. n. 887/2025 finisce per produrre un risultato non in linea con l’auspicio espresso dall’Autorità e sposato dalla citata sentenza del TAR, determinando in realtà, e ancora una volta, un restringimento delle possibilità di accesso ed esercizio della professione di PLS, peraltro mediante una procedura transitoria, non assistita da tempi certi di definizione degli AIR e, dunque,

---

<sup>4</sup> Cfr. il parere motivato del 2022 AS1845 (fascicolo S4150B) - *Regione Sicilia - Accordo integrativo regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta*, e la segnalazione del 2021 AS1791 (fascicolo S4150) – *Regione Siciliana - Modalità di accesso alla pediatria di libera scelta* in cui l’Autorità aveva già auspicato “*l’adozione di un meccanismo tale da consentire la ponderazione ai fini della determinazione del massimale anche delle scelte temporanee (pazienti extracomunitari e i pazienti non residenti), dei pazienti ultra-quattordicenni con patologie croniche (e fino al compimento del sedicesimo anno di età) e dei pazienti che hanno esercitato il diritto di revoca verso un pediatra ultra-massimalista, al fine di rendere maggiormente corrispondente il relativo computo degli assistiti in deroga al numero dei pazienti effettivamente assistiti dal PLS*”.

<sup>5</sup> Cfr. la sentenza del TAL Sicilia – Palermo del 10 ottobre 2024 n. 2819, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso dell’Autorità ex art. 21-bis, avendo la Regione Siciliana dato prova di aver effettivamente disapplicato la norma vigente e censurata dall’Autorità, l’articolo 4 dell’AIR 2021, a favore dell’articolo 30, commi 7 e 8 dell’ACN 2024, “*con superamento anche in concreto delle criticità sollevate con il ricorso*” dell’Autorità.

potenzialmente “*sine die*”, ma comunque idonea a incidere sulla graduatoria degli aspiranti PLS e sull’elenco delle zone carenti che devono essere pubblicati nei primi mesi di ciascun anno.

Deve osservarsi al riguardo che la riduzione del rapporto ottimale è frutto di un meccanismo che traduce l’unico parametro considerato (la bassa natalità) in un calcolo lineare, applicato uniformemente in tutta la regione, mentre l’articolo 30, comma 2, dell’ACN 2024 permette agli AIR di definire un rapporto ottimale diverso, valutando in modo specifico una serie di parametri ivi codificati, quali, non soltanto le “*caratteristiche demografiche*” misurate nello specifico dalla bassa natalità, ma anche le “*peculiarità geografiche del territorio e dell’offerta assistenziale*”, nonché “*specifiche difficoltà assistenziali locali*”. Più precisamente, prendendo in considerazione soltanto un indicatore, il D.A., da un lato, azzera indebitamente il peso di tutti gli altri parametri previsti dall’articolo 30, comma 2, dell’ACN 2024 a presidio della flessibilità e a una maggior rispondenza possibile del sistema al bisogno di assistenza e, dall’altro, riduce il numero di PLS convenzionati/convenzionabili, senza elementi relativi all’effettiva capienza della base di PLS rispetto agli assistiti/assistibili di ciascun ambito.

Peraltro, lo stesso preambolo del Pre-Accordo allegato al D.A. n. 887/2025 nel richiamare il peso dello spopolamento e della denatalità, “*in particolare nelle zone interne*”, suggerisce la possibilità di valutazioni differenziate, così come il preambolo del D.A. n. 887/2025 riconosce l’esistenza di differenze significative tra le varie aree sulla base proprio di tutti i suddetti criteri dell’ACN 2024 (e non soltanto della denatalità)<sup>6</sup>.

Ne consegue che l’innalzamento del numero di assistiti per pediatra negli ambiti carenti – che di per sé risulta idoneo a restringere l’accesso alla professione del PLS – non appare sorretto da adeguata giustificazione in termini di necessarietà e proporzionalità della misura.

A ciò si aggiunga che il metodo di calcolo porta a un numero ottimale di assistiti per medico quasi coincidente con il limite del massimale di scelte per pediatra degli assistiti, peraltro in un contesto di lamentata denatalità. Lasciando una forbice minima tra massimale e numero ottimale negli ambiti carenti, il Pre-Accordo approvato dal D.A. n. 887/2025 rende meramente residuale la possibilità di inserire nuovi PLS in deroga, ai sensi dell’articolo 30, commi 7 e 8, dell’ACN 2024 (identico a quello del 2022 valutato positivamente dal TAR). Il D.A. n. 887/2025, infatti, non interviene sulla definizione del massimale di scelte degli assistiti, per il quale l’Autorità fin dal 2021 aveva auspicato che venissero considerate anche le “*situazioni particolari*” che esprimevano la domanda potenziale della popolazione della fascia d’età “*assistibile*” di bambini non residenti o non ancora assistiti (nella fase di cambio del medico, scelta temporanea etc.). Tale aspetto, infatti, continua ad essere disciplinato dall’articolo 36 dell’ACN 2024, che fissa il massimale di scelte per PLS a 1.000 unità considerate, ancora una volta, in base agli “*assistiti*”, ovvero di pazienti già in carico di un PLS o di un MMG, e non anche agli assistibili.

Ne consegue che la possibilità di inserire altri PLS in deroga si valuta su un differenziale tra numero ottimale di assistiti per pediatra e massimale di sole 50 unità rispetto alle 150 in precedenza valutabili, contribuendo a irrigidire il sistema, mentre anche il TAR aveva valutato positivamente

<sup>6</sup> Anche nella pregressa disciplina (articolo 21 dell’AIR 2021 oggetto del parere motivato AS1845) la Regione Siciliana indicava la possibilità di procedere a valutazioni differenziate tra ambiti territoriali, riscontrando che in quasi tutti gli ambiti assistenziali “*l’elevata qualità dell’assistenza pediatrica ha determinato il fatto che... la maggior parte dei cittadini ha optato per l’assistenza da parte dei PLS per gli assistibili nella fascia 7-14 anni*”, con ciò dando conto della possibilità che si possa realizzare una domanda di assistenza pubblica non soddisfatta.

proprio tale aspetto per rigettare il ricorso dell'Autorità sul mancato adeguamento della Regione al parere motivato del 2022.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il D.A. n. 887/2025 e l'allegato Pre-Accordo integrativo regionale con i pediatri di libera scelta, nelle parti sopra descritte, incidendo nuovamente sul numero dei nuovi PLS a tempo indeterminato, reintroducano e integrino una restrizione all'accesso della professione, contraria agli articoli 45 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e agli articoli 41 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. L'Autorità auspica che la Regione Sicilia apporti le opportune modifiche, al fine di pervenire a un risultato che ampli l'ingresso dei PLS in rapporto sia ai pazienti assistiti da MMG sia agli assistibili nel calcolo del massimale, lasciando un effettivo spazio di inserimento di nuovi PLS in deroga.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### IP378 - SALT-GRUPPO ASTM/DISAGI SULLA RETE AUTOSTRADALE

*Provvedimento n. 31756*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
NELLA SUA ADUNANZA del 25 novembre 2025;  
SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;  
VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");  
VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inhibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecunaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;  
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;  
VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");  
VISTO il proprio provvedimento n. 30628 del 2 maggio 2023, con il quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla Società Autostrada Ligure Toscana p.a., in qualità di gestore in concessione delle tratte autostradali A12 e A15, attraverso la quale il Professionista:  
(i) ha condizionato il comportamento dei consumatori inducendoli ad acquistare un servizio autostradale che si è rivelato qualitativamente diverso da quanto atteso, a causa dei rilevanti disagi imputabili al Professionista e dovuti ai cantieri aperti e conseguenti chiusure, restringimenti di carreggiata e riduzione dei limiti di velocità;  
(ii) ha omesso, in violazione degli ordinari principi di buona fede e diligenza professionale, di predisporre meccanismi di adeguamento, riduzione, sospensione e rimborso dei pedaggi a fronte dei disagi e del deterioramento del servizio offerto;  
VISTO il proprio provvedimento n. 30677 del 19 giugno 2023, con il quale l'Autorità ha rideterminato la sanzione irrogata al Professionista;  
VISTA la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 16094 dell'8 settembre 2025, che nel rigettare il ricorso del Professionista ha confermato il provvedimento n. 30628/2023;  
VISTA la documentazione agli atti;  
CONSIDERATO quanto segue:

## I. LA PARTE

**1.** Società Autostrada Ligure Toscana p.a. (di seguito, “SALT”, il “Professionista” o la “Società”; p. IVA 00140570466), in qualità di Professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del consumo. SALT è la società del Gruppo ASTM che gestisce la tratta autostradale A15<sup>1</sup>.

## II. IL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ N. 30628 DEL 2 MAGGIO 2023

**2.** Con provvedimento n. 30628 del 2 maggio 2023, l’Autorità, a esito del procedimento istruttorio PS12093, ha deliberato, ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo, la scorrettezza della pratica commerciale, ascrivibile alla Società Autostrada Ligure Toscana p.a., la quale:

(i) ha condizionato il comportamento dei consumatori inducendoli ad acquistare un servizio autostradale che si è rivelato qualitativamente diverso da quanto atteso, a causa dei rilevanti disagi imputabili al Professionista e dovuti ai cantieri aperti e conseguenti chiusure, restringimenti di carreggiata e riduzione dei limiti di velocità;

(ii) ha omesso, in violazione degli ordinari principi di buona fede e diligenza professionale, di predisporre meccanismi di adeguamento, riduzione, sospensione e rimborso dei pedaggi a fronte dei disagi e del deterioramento del servizio offerto.

**3.** Con il predetto provvedimento, notificato in data 10 maggio 2023<sup>2</sup>, è stata irrogata a SALT una sanzione amministrativa pecuniaria pari a settecentomila euro, è stata vietata la diffusione o continuazione della pratica sanzionata e disposto che il Professionista comunicasse - entro il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento - le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida<sup>3</sup>.

**4.** In data 5 luglio 2023, SALT ha impugnato il provvedimento di fronte al TAR Lazio. Il giudizio è stato sospeso per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia<sup>4</sup> in relazione alla tardività dell’avvio del procedimento. A valle della pronuncia del giudice comunitario del 30 gennaio 2025, il TAR ha riassunto il processo e, con sentenza n. 16094/2025 dell’8 settembre 2025, ha confermato *in toto* il provvedimento n. 30628.

## III. LA RELAZIONE DI OTTEMPERANZA

**5.** In data 8 agosto 2023, SALT ha presentato una prima relazione di ottemperanza<sup>5</sup> e richiesto contestualmente la proroga del termine per ottemperare alla diffida, ritenendo a tal fine necessario attendere:

i) la conclusione della procedura di consultazione avviata il 27 gennaio 2023 dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, “ART”) per l’adozione di un regolamento relativo alla definizione del contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti

<sup>1</sup> Nella comunicazione prot. n. 87368 del 24 settembre 2024, SALT ha reso noto che la società Concessioni del Tirreno (appartenente anch’essa al Gruppo ASTM) le è subentrata nella gestione della tratta autostradale Tronco Ligure, a partire da giugno 2024, confermando le misure di ottemperanza proposte, attuabili dal nuovo concessionario per la tratta di relativa competenza.

<sup>2</sup> Cfr. comunicazioni del 10 maggio 2023, prott. nn. 43151 e 43152.

<sup>3</sup> Cfr. dispositivo della Delibera n. 30628 del 2 maggio 2023, punti *sub a), b) e c)*.

<sup>4</sup> Cfr. ordinanza n. 4245 del 19 luglio 2023.

<sup>5</sup> Cfr. comunicazione prot. n. 67079 dell’8 agosto 2023.

possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali, il cui termine, originariamente fissato al 31 luglio 2023, era stato nel frattempo prorogato al 31 dicembre 2023<sup>6</sup>;

ii) l'esito del contenzioso amministrativo incardinato dinanzi al TAR<sup>7</sup>.

**6.** Nella predetta relazione e nelle relative integrazioni del 2 novembre 2023<sup>8</sup> e del 2 aprile 2024<sup>9</sup>, il Professionista presentava alcune misure di ottemperanza alla diffida, in parte già adottate e in parte non ancora completamente definite, circoscritte a profili di carattere informativo a vantaggio dei consumatori. In particolare, le misure informative proposte consistevano:

- 1) nel potenziamento delle informazioni sui Tempi di Percorrenza (TdP), attraverso lo sviluppo di un *software* e la diffusione delle informazioni sui TdP in ciascuna tratta elementare (casello-casello) anche sui Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) in accesso e lungo il tracciato autostradale<sup>10</sup>;
- 2) nell'ottimizzazione dei cantieri, attraverso il miglioramento della loro programmazione, pianificazione e gestione sul campo;
- 3) nella formazione specifica del personale dei "Punti SALT" - uffici a disposizione dell'utenza aperti al pubblico - con particolare riguardo ai contenuti della Carta dei Servizi, del sito *web* e all'impiego del canale informativo Telegram.

7. Con riguardo all'introduzione di un meccanismo di rimborsi/adeguamenti dei pedaggi, il Professionista ribadiva la necessità di attendere la conclusione del procedimento avviato dall'ART, per ragioni legate sia alla complessità, sia alla necessaria uniformità del sistema di ristori: ciò in quanto l'elaborazione di modalità non coordinate con le previsioni regolamentari avrebbe potuto inficiare l'omogeneità e l'interoperabilità delle soluzioni introdotte dai diversi operatori.

**8.** Quindi, le misure di natura compensativa proposte contemplavano esclusivamente rimborsi dei pedaggi su istanza di parte, senza alcun meccanismo automatico e introducevano una serie di presupposti, condizioni e limitazioni del diritto al rimborso condizionandolo a ritardi superiori a soglie minime e a determinate fasce orarie.

Il Professionista, inoltre, nell'individuare il presupposto dell'erogazione di detti rimborsi, distingueva tra cause imputabili e non imputabili alla Società, e individuava sette tipologie di cantiere, di cui tre non rientranti nella propria responsabilità, facendo salvi i casi di insorgenza del diritto al rimborso indipendenti dalla tipologia di cantiere<sup>11</sup>.

#### **IV. GLI ULTERIORI ELEMENTI EMERSI**

**9.** Successivamente, nell'ambito della procedura di consultazione avviata il 27 gennaio 2023, l'ART emanava le delibere nn. 132/2024 e 49/2025.

---

<sup>6</sup> Il termine finale del procedimento è stato da ultimo prorogato al 2 dicembre 2025 dalla delibera n. 196 del 13 novembre 2025.

<sup>7</sup> Nell'Adunanza del 12 settembre 2023, il Collegio deliberava di prorogare al 31 ottobre 2023 il termine per ottemperare alla diffida (cfr. comunicazione prot. n. 73612 del 13 settembre 2023).

<sup>8</sup> Cfr. comunicazione prot. n. 88568 del 2 novembre 2023.

<sup>9</sup> Cfr. comunicazione prot. n. 35405 del 2 aprile 2024.

<sup>10</sup> Il Professionista precisava che l'informazione sui TdP è stata resa disponibile in una pagina dedicata del sito *web* della Società (nella versione *desktop* e mobile) già dal mese di luglio 2022 (e, quindi, prima dell'avvio del procedimento PSI2093, avvenuto il 6 settembre 2022).

<sup>11</sup> Cfr. comunicazione prot. n. 35405 del 2 aprile 2024.

**10.** Segnatamente, la delibera 132/2024 del 26 settembre 2024, recante un nuovo regolamento che disciplina gli obblighi di carattere informativo a carico dei gestori autostradali, prevede che agli utenti sia fornita una dettagliata informativa sul viaggio (tempi di percorrenza, condizioni di viabilità, servizi disponibili) e sui diritti del consumatore (corretta applicazione del pedaggio, rimborso e presentazione di reclami in caso di disagi), attraverso una pluralità di canali, anche informatici, tra i quali particolarmente significativa appare l'App unica<sup>12</sup> di cui le compagnie devono dotarsi, previa collaborazione tra i diversi gestori<sup>13</sup>.

Inoltre, l'articolo 8.3 della delibera 132/2024 riconosce espressamente il diritto al rimborso integrale o parziale del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale, consistenti in particolare nell'apertura di cantieri, con ciò definitivamente pronunciandosi sull'an di tale diritto, ma rinviando la disciplina attuativa a un successivo atto.

**11.** Con delibera n. 49 del 19 marzo 2025<sup>14</sup>, l'ART ha avviato una consultazione pubblica finalizzata all'adozione del regolamento contenente le misure attuative “*afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione*”, da ultimo rinviata al 2 dicembre 2025<sup>15</sup>.

**12.** Il documento in consultazione delinea il meccanismo di rimborso del pedaggio connesso a due cause: la presenza di cantieri non emergenziali o il verificarsi di eventi perturbativi di altra natura non prontamente risolti dal concessionario. ART prevede il diritto:

- i)* al rimborso, parziale o integrale, del pedaggio al verificarsi di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura, dovute all'installazione di cantieri di qualsiasi tipologia non emergenziale, di lunghezza non inferiore a 0,5 km e di durata non inferiore a 4 ore e che provochino ritardi tra le 6:00 e le 22:00;
- ii)* al rimborso del 75% del pedaggio (relativo alla tratta interessata) nel caso di eventi che comportino situazioni di traffico bloccato non risolte entro 3 ore, riservato agli utenti dell'App unica di cui alla delibera n. 132/2024; per gli utenti non registrati, il concessionario è tenuto a consentire l'invio della richiesta di rimborso tramite diversi canali.

**13.** Le divergenze tra le misure proposte da SALT in tema di rimborso e i principi emergenti dal documento posto in consultazione sono state confermate da ART nella risposta a una richiesta di informazioni inviata dall'Autorità<sup>16</sup>, nella quale il regolatore ha chiarito che:

- a) il diritto al rimborso si deve considerare determinato da cantieri di qualsivoglia natura, a eccezione soltanto di quelli emergenziali, e non subordinato ad alcuna soglia minima o calcolo del ritardo

---

<sup>12</sup> Definita nella Misura 2 della delibera: si tratta di un'applicazione *mobile first* (tipo *web responsive* o *app mobile*) unica, gestita in collaborazione tra tutti i concessionari, scaricabile gratuitamente dagli utenti, ottimizzata per dispositivi di tipo mobile, quali *smartphone* o *tablet*, avente lo scopo di veicolare agli utenti autostradali almeno le informazioni, anche in forma cartografica e testuale, previste nella delibera, nonché per l'inoltro di reclami e l'ottenimento di indennizzi e rimborsi. Per la realizzazione di tale applicazione mobile, i concessionari sono tenuti a collaborare tra di loro.

<sup>13</sup> Tra i contenuti indefettibili delle informazioni meritano di essere segnalati i seguenti: i) la Carta dei servizi del gestore deve indicare le ipotesi che danno luogo a rimborso; ii) l'utente deve essere informato della presenza di cantieri e delle relative date di apertura e chiusura; iii) l'utente deve essere informato dei ritardi derivanti dall'apertura di cantieri.

<sup>14</sup> Successivamente, la delibera n. 160 del 3 ottobre 2025 ha indetto una nuova procedura di consultazione, in relazione alla quale l'invio di osservazioni e proposte si è chiusa il 28 ottobre 2025.

<sup>15</sup> Cfr. la citata delibera n. 196 del 13 novembre 2025.

<sup>16</sup> Cfr. comunicazione prot. n. 30043 del 18 aprile 2025.

rispetto ai tempi medi di percorrenza, bensì al disagio arrecato dal cantiere in termini di riduzione delle corsie disponibili;

b) il meccanismo di rimborso automatico nelle ipotesi previste dalla delibera n. 49/2025 rappresenta la regola, mentre le richieste di rimborso dovrebbero assumere carattere residuale. Inoltre, l'implementazione dell'App unica è tesa a realizzare l'automatismo del rimborso a favore degli utenti registrati<sup>17</sup>.

**14.** Alla luce degli elementi forniti da ART in merito al procedimento ancora pendente e con riferimento alla pubblicazione, in data 8 settembre 2025, della sentenza del TAR n. 9655, il 16 settembre 2025 è stato inviato un sollecito al Professionista, chiedendo di comunicare le misure adottate o in corso di implementazione al fine di assicurare agli utenti l'adeguamento dell'ammontare del pedaggio ovvero il ristoro per i disagi da essi patiti, in conseguenza di limitazioni alla viabilità autostradale che ne aumentino i tempi di percorrenza. SALT ha risposto in data 16 ottobre 2025 con un sintetico e sostanziale richiamo alle misure illustrate nelle precedenti relazioni di ottemperanza, senza dare conto dell'implementazione di misure compensative e ricordando la proroga al 14 novembre 2025 del termine di conclusione del procedimento dell'ART, in seguito ulteriormente differito al 2 dicembre 2025<sup>18</sup>.

**15.** Alla luce di quanto illustrato, sebbene le misure di carattere informativo attuate dalla Società siano sostanzialmente idonee a garantire l'ottemperanza al provvedimento n. 30628 e in linea con la Regolazione, non altrettanto può dirsi in ordine alle azioni intraprese in relazione ai ristori, non avendo SALT, allo stato, adottato meccanismi di rimborso o compensazione del pedaggio.

**16.** Peraltro, il meccanismo di compensazione economica a favore dei consumatori proposto da SALT, e non ancora adottato, si basa sull'indefettibilità della richiesta del singolo consumatore che collide con la necessità, prefigurata da ART, di prevedere un meccanismo automatico di adeguamento/rimborso del pedaggio nelle ipotesi previste dalla delibera n. 49/2025 del 19 marzo 2025. In ogni caso, SALT condiziona il sistema di adeguamento/indennizzo a una serie di requisiti ed eccezioni difformi dalle condizioni minime rappresentate da ART nella propria risposta.

**17.** Infatti, l'articolato sistema elaborato da SALT è basato sull'individuazione di sette tipologie di cantieri e condiziona il rimborso al superamento di soglie di ritardo autonomamente definite nonché a ulteriori limiti (margini di tolleranza applicabili ai ritardi, esclusione della responsabilità del gestore autostradale per circostanze non evitabili o non prevenibili da parte dello stesso, esclusioni connesse alle fasce orarie), mentre le delucidazioni fornite dall'ART indicano che il diritto al rimborso si deve considerare determinato da cantieri di qualsivoglia natura, a eccezione soltanto di quelli emergenziali, e non subordinato ad alcuna soglia minima o calcolo del ritardo rispetto ai tempi medi di percorrenza, bensì al disagio arrecato dal cantiere in termini di riduzione delle corsie disponibili.

**18.** Dall'insieme degli elementi acquisiti e sopra descritti, allo stato SALT risulta solo parzialmente ottemperante alla diffida contenuta nella delibera n. 30628 del 2 maggio 2023, avendo implementato esclusivamente misure di carattere informativo e proposto misure di adeguamento/rimborso del pedaggio non idonee a garantire il rimborso integrale o parziale del pedaggio secondo meccanismi

---

<sup>17</sup> Cfr. comunicazioni prott. nn. 35340 e 35458 del 9 maggio 2025.

<sup>18</sup> Cfr. la citata delibera n. 196 del 13 novembre 2025.

correlati alla presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale, come previsto dalla delibera ART n. 162 del 2024.

**19.** Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti descritti potrebbero integrare una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 30628 del 2 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo;

#### DELIBERA

- a) di contestare a Società Autostrada Ligure Toscana p.a. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 30628 del 2 maggio 2023;
- b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo;
- c) che il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Di Fonzo;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Trasporti Energia e Ambiente del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 1 dell'Autorità, dai legali rappresentanti del Professionista, ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

**PS12930 - ENI PLENITUDE MODALITÀ COMUNICAZIONE RINNOVI***Provvedimento n. 31757*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
NELLA SUA ADUNANZA del 25 novembre 2025;  
SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;  
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");  
VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");  
VISTA la comunicazione del 4 marzo 2025, con cui è stato avviato il procedimento PS/12930 nei confronti della società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit;  
VISTO il proprio provvedimento 4 marzo 2025, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso la sede legale di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit;  
VISTO il proprio provvedimento del 4 giugno 2025 con il quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per valutare gli impegni proposti dal professionista;  
VISTA la comunicazione, pervenuta in data 29 aprile 2025, con la quale la società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, e dell'articolo 10 del Regolamento una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 28 luglio 2025;  
VISTI gli atti del procedimento;

**I. LE PARTI**

**1.** Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (di seguito anche "Eni Plenitude", "Professionista", o "Società"; P.Iva 12300020158), con sede legale in Milano, , attiva nella fornitura di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo. La Società, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a 7.191.721.585 euro.

**2.** Assoutenti, Codici e Confconsumatori in qualità di associazioni dei consumatori.

**II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

**3.** Il procedimento concerne le modalità utilizzate da Eni Plenitude per comunicare all'utenza il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza, con precipuo riferimento ai rinnovi intervenuti a partire dal 1° giugno 2023.  
**4.** In particolare, numerosi consumatori e microimprese hanno segnalato di non aver ricevuto la comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche di fornitura e di aver avuto conoscenza dell'applicazione di nuove condizioni economiche solo a seguito della ricezione delle bollette di gas

e di energia elettrica emesse da Eni Plenitude, quando ormai non era più possibile esercitare il diritto di recesso.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### a. *L'iter del procedimento*

**5.** In relazione alle condotte descritte, in data 4 marzo 2025, è stato avviato il procedimento istruttorio PS12930 nei confronti di Eni Plenitude per possibile violazione dell'articolo 20 del Codice del consumo<sup>1</sup>.

**6.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale, è stata formulata al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni in merito alla condotta contestata.

**7.** In data 13 marzo 2025, è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede legale del Professionista<sup>2</sup>.

**8.** Nel corso del procedimento sono state ammesse a partecipare le associazioni di consumatori Assoutenti, Codici e Confconsumatori.

**9.** Con comunicazioni pervenute il 3 e 24 aprile 2025<sup>3</sup>, la Società ha fornito risposta alla richiesta di informazioni presente nella comunicazione di avvio del procedimento. Nelle date del 20 maggio, 4 giugno e 28 luglio 2025<sup>4</sup>, Eni Plenitude ha depositato le risposte alle richieste di informazioni ulteriormente formulate nel corso del procedimento<sup>5</sup>.

**10.** Il Professionista ha avuto accesso agli atti il 10 aprile<sup>6</sup> e il 19 settembre 2025; inoltre, i rappresentanti legali e i legali esterni della società sono stati sentiti in audizione in data 10 luglio 2025<sup>7</sup>.

**11.** In data 29 aprile 2025, Eni Plenitude ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 28 luglio 2025.

**12.** In data 22 agosto 2025, è stata comunicata alle Parti la conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento<sup>8</sup>, ed è stato assegnato un termine di venticinque giorni per eventuali controdeduzioni scritte in replica, da presentarsi al Collegio.

**13.** In data 15 settembre 2025, l'associazione Codici ha depositato controdeduzioni<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. doc. 85 dell'indice del fascicolo.

<sup>2</sup> Cfr. docc. 88 e 89 dell'indice del fascicolo.

<sup>3</sup> Cfr. doc. 104 e 118 dell'indice del fascicolo.

<sup>4</sup> Cfr. doc. 127, 129, 144 dell'indice del fascicolo.

<sup>5</sup> Cfr. doc. 135 e 142 dell'indice del fascicolo).

<sup>6</sup> Cfr. doc. 110, 111 e 160 dell'indice del fascicolo.

<sup>7</sup> Cfr. doc. 142 dell'indice del fascicolo .

<sup>8</sup> Cfr. doc. 149, 150, 151, 152 dell'indice del fascicolo.

<sup>9</sup> Cfr. doc. 156 dell'indice del fascicolo.

**14.** In data 29 settembre 2025, è stato richiesto il parere all’Autorità per l’Energia Reti e Ambiente (di seguito, “ARERA”), ai sensi dell’articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo<sup>10</sup> che è pervenuto in data 12 novembre 2025<sup>11</sup>.

***b. Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista***

**15.** Dalle evidenze istruttorie e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento<sup>12</sup> è emerso quanto segue.

**16.** Eni Plenitude ha inviato, nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2023 e il mese di marzo 2025 circa [2-6]\* milioni di comunicazioni di rinnovo delle condizioni economiche in scadenza. Tali comunicazioni sono state cadenzate in [1-20] cicli di invii all’anno ([1-5] al mese), attraverso un servizio postale che assicurava alla Società la restituzione di un *report* di tracciamento dei recapiti.

**17.** Tali *report* sono stati conservati dalla Società solo a partire dal mese di settembre 2023, e pertanto non è possibile avere contezza dell’esito delle comunicazioni inviate precedentemente a tale data, per un totale di circa [1-2] milioni di invii.

**18.** Al netto delle comunicazioni di cui non sono più disponibili i dati di tracciamento, Eni Plenitude ha inviato, nel periodo settembre 2023 - marzo 2025, [2-5] milioni di comunicazioni di rinnovo delle condizioni economiche. Di tali comunicazioni:

- una parte non ha dato luogo all’effettivo rinnovo (non completato per migrazione del cliente o per altre cause);
- un ulteriore sottogruppo prevedeva condizioni economiche di rinnovo migliorative per il cliente;
- una parte non è stata recapitata (Eni ha a disposizione un esito di tracciamento negativo, KO);
- una parte non ha restituito un esito di tracciamento per problemi tecnici del corriere (Null).

Di conseguenza, con riferimento alle comunicazioni del “periodo tracciato”, i clienti interessati da comunicazioni di rinnovo KO che hanno dato luogo a rinnovi peggiorativi delle condizioni economiche sono pari a circa [40.000-80.000].

In aggiunta, circa [70.000-90.000] comunicazioni per le quali è seguito l’effettivo rinnovo sono risultate non tracciate (Null).

**19.** Il 29 aprile 2025, Eni Plenitude ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 10 del Regolamento, successivamente integrata nella versione definitiva in data 28 luglio 2025, che si articola in due tipologie di misure:

- a) misure di carattere procedurale e informativo, volte ad assicurare un maggior grado di conoscibilità delle comunicazioni di rinnovo;
- b) misure di carattere compensativo, a vantaggio dei consumatori interessati (sicuramente o con alta probabilità) da rinnovi peggiorativi delle condizioni economiche di fornitura.

**20.** Con riferimento alle misure di tipo procedurale e informativo, Eni Plenitude si è impegnata ad adottare, entro sei mesi dal provvedimento di accoglimento degli impegni, un approccio multicanale

---

<sup>10</sup> Cfr. doc. 161 dell’indice del fascicolo.

<sup>11</sup> Cfr. doc. 163 dell’indice del fascicolo.

<sup>12</sup> Cfr. in particolare docc. 71, 88, 104, 105, 118, 119, 127, 129, 142, 143, 144 e 145 dell’indice del fascicolo.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

di invio delle comunicazioni di rinnovo, allo scopo di massimizzare la probabilità che i consumatori vengano effettivamente a conoscenza dell'applicazione delle nuove condizioni economiche.

**21.** A tal fine:

- nelle ipotesi in cui l'invio delle comunicazioni di rinnovo con condizioni economiche peggiorative presso l'indirizzo (fisico o digitale) indicato dal cliente dovesse restituire un esito KO, la società considererà tali comunicazioni come non recapitate e interromperà il relativo *iter* di rinnovo e, di conseguenza, invierà ai clienti in questione:
  - i) una nuova comunicazione mediante raccomandata A/R presso l'indirizzo in cui è attiva la fornitura interessata dal rinnovo;
  - ii) una *e-mail* (ove disponga dell'indirizzo di posta elettronica) con la quale informerà il cliente dell'avvenuto recapito della comunicazione di rinnovo presso l'indirizzo di fornitura (comunicazione che sarà comunque allegata in copia alla *e-mail*);
  - iii) un SMS al numero di telefono indicato dal cliente (ove disponibile) informandolo della disponibilità di documentazione contrattuale rilevante nella propria Area Personale accessibile tramite sito *internet* o l'App della Società e invitandolo a prenderne visione;
- nelle ipotesi di esito Null, ovvero di mancata ricezione dei dati di tracciamento dallo spedizioniere, Eni utilizzerà gli ulteriori recapiti del cliente a propria disposizione (ad esempio, SMS, *e-mail*, etc.) per inviare, prima che le nuove condizioni economiche entrino in vigore, un *reminder* dell'avvenuto invio della relativa comunicazione.

**22.** In ogni caso, la società si impegna ad accogliere i reclami presentati dai clienti in relazione alla mancata ricezione delle comunicazioni in esame, nei casi di mancato tracciamento o esito negativo anche del secondo invio, pervenuti entro il quarto ciclo di fatturazione successivo all'entrata in vigore delle nuove condizioni economiche. In questi casi, Eni Plenitude provvederà a ripristinare al cliente le condizioni economiche previgenti.

**23.** Eni Plenitude si è riservata il diritto di chiedere la revisione delle misure sopra descritte nel caso di modifiche normative o regolamentari, sviluppi relativi ai propri processi o altri eventi dovessero rendere necessaria od opportuna la modifica/revoca delle stesse.

**24.** Con riferimento alle misure di carattere compensativo, Eni Plenitude si è impegnata a riconoscere un indennizzo pari al [40%-70%] del differenziale di spesa, calcolato prendendo in considerazione le condizioni economiche anteriori e successive al rinnovo, fino alla data di accoglimento degli impegni o fino a quella di eventuale uscita del cliente dal contratto (per recesso o per scadenza naturale):

- A) con riferimento al “periodo tracciato” (1° settembre 2023 e il 13 marzo 2025), in favore
  - i) di circa [40.000-80.000] consumatori destinatari di comunicazioni di rinnovo con prezzi in aumento e con esito KO;
  - ii) di circa [0-1.000] clienti destinatari di una prima comunicazione di rinnovo peggiorativa non tracciata (Null), destinatari di una successiva comunicazione di rinnovo non recapitata (esito KO);
- B) con riferimento al “periodo non tracciato” (1° gennaio e 31 agosto 2023), in favore
  - iii) di circa [20-50.000] clienti destinatari di comunicazioni di rinnovo peggiorative destinatari di una successiva comunicazione di rinnovo non recapitata (esito KO).

In relazione ai punti *ii)* e *iii)*, l'individuazione dei beneficiari si fonda sulla presunzione secondo la quale un report di tracciamento negativo di una successiva comunicazione inviata al cliente indichi un'alta probabilità che anche la prima comunicazione non tracciata abbia avuto esito KO.

Il Professionista si impegna, inoltre, in sede di erogazione dei ristori sopra rappresentati, a rendere edotti i clienti che gli stessi sono corrisposti in attuazione degli impegni assunti nell'ambito del procedimento dinanzi l'AGCM.

**25.** Complessivamente, le misure di ristoro proposte riguardano circa [90.000-110.000] consumatori (di cui circa [40.000-80.000] relativi al periodo “tracciato” e circa [20-50.000] relativi al periodo “non tracciato”), per un ammontare complessivo stimabile in circa [2-6] milioni di euro.

**26.** Quanto alla tempistica, Eni Plenitude si impegna a implementare le descritte misure di ristoro con la prima fattura utile emessa nei confronti dei singoli clienti impattati, decorsi tre mesi dall'adozione provvedimento di accoglimento degli impegni e, in ogni caso, entro sei mesi da tale data<sup>13</sup>.

#### IV. CONTRODEDUZIONI DELLE PARTI

**27.** In data 15 settembre 2025, l'associazione Codici ha presentato controdeduzioni rilevando che, nonostante le misure proposte da Eni Plenitude rappresentino un progresso sul piano preventivo, le stesse sono carenti su quello riparatorio, non essendo prevista una modalità automatica di erogazione dei ristori, una formula chiara per calcolare il *quantum* del ristoro e una puntuale definizione della platea dei destinatari e delle tempistiche per l'esecuzione delle stesse. In difetto di tali elementi, ad avviso dell'associazione, l'accoglimento degli impegni comporterebbe una tutela parziale e diseguale, con rischio di sotto-indennizzo per ex clienti e per i soggetti vulnerabili.

#### V. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

**28.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di servizi energetici, in data 29 settembre 2025 è stato richiesto il parere all'ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21.

**29.** Con parere pervenuto il 12 novembre 2025, l'ARERA ha richiamato la regolazione rilevante e, in particolare:

i) il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali (di cui all'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, n. 366/2018/R/com) e le più recenti modifiche allo stesso apportate, con particolare riguardo agli obblighi a carico dei vendori in caso di rinnovo con modifica delle condizioni economiche dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale;

ii) la deliberazione 315/2024/R/com, in tema di trasparenza delle informazioni di fatturazione veicolate per mezzo della bolletta e

iii) il Testo integrato della qualità dei servizi di vendita , con riferimento alla gestione dei reclami e alle risposte alle richieste scritte di informazioni formulate dai clienti.

**30.** In particolare, l'ARERA ha precisato che, per effetto della Deliberazione 395/2024/R/com, in vigore dal 1° gennaio 2025, le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali (variazioni

<sup>13</sup> Con riferimento ai consumi non ancora fatturati al 14 marzo 2025 (data di presentazione della prima versione del formulario impegni) e fino alla naturale scadenza delle condizioni economiche di rinnovo applicate ai singoli clienti, Eni Plenitude si impegna a erogare il ristoro con la prima fattura utile emessa decorsi tre mesi dalla scadenza delle ultime condizioni economiche di rinnovo.

unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi) devono essere fornite su supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, devono avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie, nonché essere separate da comunicazioni di altra natura. In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso delle comunicazioni relative a variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi, il venditore è tenuto a corrispondere un indennizzo automatico al cliente, da inserire nell'apposito spazio informativo e, in caso di mancato rispetto delle modalità e/o tempistiche di preavviso, le variazioni unilaterali o i loro rinnovi non trovano applicazione.

**31.** L'Autorità di regolazione ha, inoltre, sottolineato che, per effetto della Deliberazione 386/2025/R/com, in vigore il 1° aprile 2026, il venditore sarà tenuto ad avvisare dell'avvenuto invio i clienti finali destinatari delle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali o di rinnovo con modifica delle condizioni economiche, utilizzando i recapiti forniti dal cliente finale (quali, ad esempio, il numero di cellulare, indirizzo *e-mail* o *app*) con una tempistica tale da garantire la ricezione dell'avviso prima della decorrenza della modifica delle condizioni contrattuali.

**32.** Quanto agli impegni proposti da Eni Plenitude, l'ARERA ha formulato considerazioni illustrate nel prosieguo.

Con riferimento alle misure di carattere procedurale e informativo, l'ARERA ha osservato che:

- a) ai sensi della deliberazione 315/2024/R/com, le somme riconosciute ai consumatori sulla base degli impegni proposti devono essere indicate nello scontrino dell'energia in apposita riga, salvo l'opportunità di utilizzare una denominazione differente rispetto a quelle impiegate per indicare eventuali indennizzi previsti dal TIQV e la necessità di collocare l'informativa all'interno dello "spazio informativo del venditore" o nelle pagine aggiuntive o seguenti alla bolletta sintetica;
- b) l'invio - ai clienti destinatari di una comunicazione di rinnovo peggiorativo con esito KO - di una successiva comunicazione mediante raccomandata A/R presso l'indirizzo in cui è attiva la fornitura interessata dal rinnovo pare estendere quanto previsto dalla regolazione vigente. Resta fermo che, in caso di controversia circa l'efficacia delle variazioni unilaterali e dei rinnovi delle condizioni economiche dei contratti, sorta a seguito della contestazione avanzata dal cliente destinatario circa la ricezione dell'atto, grava sul venditore l'onere della prova del recapito degli atti menzionati all'indirizzo del destinatario;
- c) l'invio al cliente, contestualmente alla comunicazione mediante raccomandata A/R di cui sopra, anche una *e-mail* informativa dell'avvenuto invio della comunicazione di rinnovo presso l'indirizzo di fornitura con allegata la comunicazione medesima pare estendere quanto previsto dalla regolazione vigente a partire dal 1° aprile 2026;
- d) anche la misura relativa all'invio di un SMS che informa della disponibilità di documentazione contrattuale rilevante presso l'area personale invitando il consumatore a prenderne visione, appare conforme alla regolazione vigente;
- e) l'invio di un *reminder* ai clienti interessati da una comunicazione di rinnovo peggiorativo di cui non si dispongano dati di tracciamento, tramite i canali di contatto a propria disposizione e prima che le condizioni entrino in vigore, non contrasta con la regolazione di settore, fermo restando che, in caso di contestazione circa la ricezione dell'atto, l'onere della prova dell'avvenuto recapito grava sul venditore dell'atto medesimo;
- f) l'accoglimento automatico dei reclami per mancato ricevimento della comunicazione presentati entro il quarto ciclo di fatturazione non appare in linea con la regolazione di settore che

non pone alcuna limitazione temporale per l'inoltro di un reclamo da parte del cliente, né per il suo eventuale accoglimento da parte del venditore.

Quanto alle misure di carattere compensativo, l'ARERA ha rilevato che:

- a) in favore dei clienti destinatari di comunicazioni di rinnovo peggiorative con esito KO dovrebbero trovare applicazione le condizioni contrattuali previgenti, per l'effetto degli articoli 1334 e 1335 del Codice civile, in relazione alle comunicazioni inviate fino al 31 dicembre 2024, e in ragione dell'articolo 13 del Codice di condotta commerciale, per quelle inviate dal gennaio 2025;
- b) le medesime conclusioni valgono anche per i destinatari delle misure compensative in favore del *cluster Null* e dei destinatari di comunicazioni del periodo non tracciato (1° gennaio - 31 agosto 2023), dal momento che l'onere della prova del recapito grava sul venditore.

Peraltro, in linea generale, si dovrebbe ragionevolmente presumere che il *cluster Null* abbia ricevuto le comunicazioni di rinnovo, non potendosi ricavare alcun elemento contrario dall'esito (non) tracciato nei *report* di Poste Italiane S.p.A.

## VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

**33.** L'Autorità ritiene che gli impegni proposti da Eni Plenitude, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti dalle norme di rango primario e della regolazione di settore, siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata nella comunicazione di avvio del 4 marzo 2025, poiché investono tutti i profili oggetto del procedimento e appaiono risolutivi delle connesse criticità.

**34.** Segnatamente, le misure di carattere procedurale e informativo appaiono migliorative rispetto alle modalità di comunicazione dei rinnovi precedentemente adottate ed estendono le previsioni della regolazione sul punto. Infatti, l'introduzione di una pluralità di strumenti di comunicazione al cliente finale fra loro complementari (SMS, *e-mail*, Area riservata, raccomandata) contribuisce a limitare il rischio che il consumatore non sia tempestivamente informato delle condizioni del rinnovo.

**35.** Più precisamente, la procedura proposta per la gestione delle comunicazioni di rinnovo a condizioni economiche peggiorative, in virtù del citato approccio multicanale - comprensivo di un secondo invio della comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno accompagnata da comunicazioni ulteriori inviate tramite *e-mail* e SMS al cliente (alle quali è allegata la comunicazione di rinnovo) - supera le previsioni regolamentari e, in ogni caso, esclude del tutto il rinnovo nei casi di esito KO<sup>14</sup>.

Analogamente, l'impegno assunto da Eni Plenitude in relazione alle comunicazioni di rinnovo non tracciate dal vettore postale (*Null*), che prevede il successivo invio di un messaggio ai clienti interessati attraverso gli ulteriori recapiti a disposizione della società, appare idoneo a far fronte alle incertezze derivanti dalla mancata disponibilità dei dati di tracciamento.

A ogni modo, nell'eventualità che si verifichino esiti KO e *Null*, per entrambe le categorie appare dirimente l'impegno della società a ripristinare automaticamente le condizioni economiche previgenti in favore dei consumatori che presentino, entro il quarto ciclo di fatturazione successivo al rinnovo, reclami relativi alla mancata ricezione delle comunicazioni.

<sup>14</sup> Il Professionista già a partire dal 1° gennaio 2025, in caso di esito KO della comunicazione, interrompe la procedura di rinnovo delle condizioni economiche.

Si rileva che, alla luce dei presidi informativi introdotti dal Professionista, le ipotesi di reclamo intempestivo per mancato ricevimento delle comunicazioni di rinnovo assumeranno ragionevolmente carattere residuale.

In ogni caso, l'accettazione di tale impegno non esime il professionista dall'obbligo di vagliare ed esitare qualunque reclamo presentato anche successivamente al quarto ciclo di fatturazione, nel rispetto della normativa di rango primario e della regolazione di settore, tenuto conto che l'onere di dimostrare l'avvenuto recapito della comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche grava sempre e, comunque, sul Professionista.

**36.** Anche le misure di tipo compensativo appaiono apprezzabili e congrue rispetto alle condotte contestate: Eni Plenitude, infatti, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il 13 marzo 2025, si impegna a riconoscere, in maniera automatica, in favore di oltre [90.000-110.000] consumatori appartenenti ai *cluster* dei clienti destinatari di comunicazioni KO e Null peggiorative (in base al criterio identificato dal professionista e sopra descritto al punto 24), il ristoro di una significativa quota della maggiore spesa connessa agli aumenti tariffari derivanti dalle comunicazioni inesitate.

**37.** Inoltre, la misura appare rilevante anche rispetto alla platea dei consumatori interessati dalla pratica commerciale, incidendo sia sui destinatari con esito Null, sia su quelli del periodo non tracciato (compreso tra gennaio e settembre 2023) che siano stati interessati da una comunicazione di rinnovo con probabile esito KO (in base al criterio identificato dal professionista e sopra descritto al punto 24).

**38.** Si rileva che, nel contesto del presente provvedimento di accoglimento degli impegni presentati dal Professionista, senza accertamento dell'infrazione, le misure compensative proposte investono in modo automatico tutti i destinatari di una comunicazione di rinnovo in aumento con esito della consegna KO e quelli per cui sia più probabile il mancato recapito (in base al criterio identificato dal professionista e sopra descritto al punto 24).

**39.** Quanto alle considerazioni espresse dall'ARERA circa i ristori proposti da Eni Plenitude occorre preliminarmente osservare che il regolatore di settore non è competente a valutare l'idoneità degli impegni a risolvere le criticità consumeristiche evidenziate dall'Autorità nel proprio provvedimento di avvio, essendo tale attività riservata a questa Autorità. Il parere richiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, al regolatore riguarda unicamente gli aspetti regolati rispetto ai quali potrebbero incidere, nel caso di specie, gli impegni proposti dalla Parte. Al riguardo, non emergono dal parere dell'ARERA incompatibilità degli impegni con la regolazione vigente, in quanto i ristori oggetto della proposta di Eni Plenitude lasciano impregiudicato il diritto dei consumatori di far valere ulteriori pretese nelle sedi competenti.

**40.** Sul punto, peraltro, è opportuno ricordare che l'istituto degli impegni non è concepito per risarcire interamente i consumatori dai pregiudizi subiti dalle condotte poste in essere dal Professionista, ma mira a fornire una rapida risposta all'interesse pubblico di ripristino del corretto funzionamento del mercato, anche in fattispecie particolarmente complesse, come la presente.

**41.** Quanto alla tempistica di erogazione dei ristori, la parte ha individuato in modo puntuale i termini temporali per il conguaglio delle somme spettanti a tutti i consumatori incisi, distinguendo tra i diversi cicli di fatturazione.

**42.** Le controdeduzioni depositate dall'associazione Codici risultano assorbite dalle considerazioni che precedono.

**43.** Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 28 luglio 2025, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit informi l'Autorità, entro sei mesi dalla data di notifica della presente delibera, dell'attuazione sino a quel momento degli impegni e, infine, entro otto mesi dalla data di notifica della presente delibera, dell'integrale attuazione degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il Professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

---

<i>Autorità garante della concorrenza e del mercato</i>	Bollettino Settimanale Anno XXXV- N. 48 - 2025
<i>Coordinamento redazionale</i>	Giulia Antenucci
<i>Redazione</i>	Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256
<hr/>	
<i>Realizzazione grafica</i>	Area Strategic Design

---